SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 aprile 1993

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 aprile 1993, n. **114**.

Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione universitaria degli insegnanti della scuola elementare, il concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alla fascia di età e alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale del concorso.

2. Per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli specifici le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le lingue straniere oggetto della prova nonche, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 2 tra prova d'esame e titoli. Il decreto attribuisce specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il decreto predetto.

4. I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

5. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento, individuate nel decreto applicativo dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

2. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 1.

3. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.315.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Ministero della pubblica istruzione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:

«Art. 3 (*Diploma di laurea*). — 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hano funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.

5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.

6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

— Il testo dell'art. 2, sesto comma della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) è il seguente: «Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 148/1990 (Riforma dell'ordinamento della scuola elementare) è il seguente:

«Art. 10 (*Insegnamento di una lingua straniera*). — 1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.

2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 773):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (JERVOLINO RUSSO) il 13 novembre 1992.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 17 dicembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 21, 27, 28 gennaio 1993 e approvato il 4 febbraio 1993, in un testo unificato con atto n. 912 (BISCARDI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2237):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 17 febbraio 1993, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione il 25 marzo 1993 e approvato il 1º aprile 1993.

93G0174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1993

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto il decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 3 autorizza l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali, sulla base dei programmi redatti dalle competenti autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra di loro e singolarmente;

Considerato che il medesimo art. 3 stabilisce che i programmi di cui sopra siano predisposti sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che il comma 2 dello stesso art. 3 dispone che il decreto di cui sopra definisca, altresì, i criteri per la ripartizione fra i bacini idrografici delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi e le modalità d'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della giunta regionale o della giunta della provincia autonoma in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi;

Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina tra l'altro, le attività di indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del suolo;

Ritenuta la necessità di definire i criteri per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale specificando, tra l'altro, le caratteristiche generali e le tipologie degli interventi, le modalità procedurali per la predisposizione dei programmi e la sollecita attuazione, anche in via sostitutiva, degli interventi previsti al fine di assicurare le necessarie unitarietà di indirizzo e tempestività di realizzazione, nonché di fissare i criteri di riparto delle risorse finanziarie da destinare alle attività in argomento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 9 febbraio 1993;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 9 marzo 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 1.

Finalità e caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica e forestale

1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, sono finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture, in conseguenza di eventi critici di deflusso, derivanti da carenze dello stato manutentorio degli alvei e delle opere idrauliche, nonché alla creazione di posti di lavoro per i disoccupati.

2. Gli interventi devono avere, altresì, finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. Devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua, riducendo, per quanto possibile, l'uso dei mezzi meccanici.

3. Possono essere inseriti nei programmi interventi da realizzare sia in alveo sia sulle opere idrauliche presenti nello stesso.

Art. 2.

Tipologie degli interventi

1. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua non regimati sono le seguenti:

a) rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti;

b) rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili; restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone. Per quanto è possibile, gli interventi non devono essere realizzati contemporaneamente su entrambe le sponde, in modo da facilitare la colonizzazione spontanea della sponda opposta e conservare l'ecosistema fluviale preesistente;

c) ripristino della sezione di deflusso, inteso come eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque. La sistemazione degli stessi di norma deve avvenire nell'ambito dello stesso alveo. Solo in casi eccezionali o di manifesto sovralluvionamento può essere prevista l'asportazione dall'alveo del materiale estratto, nel rispetto delle vigenti normative;

d) sistemazione e protezione spondale, intese come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali; sostituzione di elementi di gabbionata metallica deteriorata od instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana, utilizzando tecnologie di ingegneria ambientale;

e) interventi di riduzione dei detrattori ambientali, intesi come rinaturazione delle protezioni spondali con tecnologie di ingegneria ambientale, allo scopo di favorire il riformarsi della stratificazione vegetazionale;

f) ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini stradali, ponticelli ecc., inteso come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;

g) ripristino della stabilità dei versanti, inteso come ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.

2. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua regimati sono le seguenti:

a) manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio di vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti, ricarica di sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del parametro, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (chiaviche, scolmatori, botti a sifone ecc.), manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una attiva individuazione dei tratti fluviali;

b) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti;

c) rimozione di materiale di sedime dalle banchine pavimentate, intesa come allontanamento a discariche autorizzate del materiale presente sulle banchine del corso d'acqua;

d) taglio di vegetazione e rimozione di depositi alluvionali su banchine in terra, intesi come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione dei depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica del corso d'acqua;

e) rinnovo di pavimentazioni di banchine, inteso come rimozione e ripristino di tratte di pavimentazione fatiscenti con analoghi materiali;

f) rimozione di materiale vario dagli accessi e dalle discese pubbliche a fiume con trasporto a pubbliche discariche autorizzate;

g) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;

h) ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), inteso come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali; sostituzione di elementi di gabbionata metallica deteriorata o instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana, utilizzando, ove possibile, tecnologie di ingegneria ambientale;

i) manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie ed idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, interventi di mitigazione dell'impatto visivo;

l) ripristino della stabilità dei versanti, inteso come ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua, mediante tecniche di ingegneria ambientale.

Art. 3.

Attuazione degli interventi

1. Nei bacini di rilievo nazionale all'attuazione degli interventi provvedono lo Stato, le regioni e le province autonome, secondo il vigente assetto delle competenze in materia idraulica.

2. Nei tratti d'alveo non classificati resta ferma la competenza già attribuita alle regioni e alle province autonome.

3. Nei bacini di rilievo interregionale e regionale, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, alla realizzazione degli interventi provvedono le regioni e le province autonome, secondo le rispettive competenze territoriali.

4. Per la esecuzione dei lavori, le regioni e le province autonome possono avvalersi dei soggetti indicati dall'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio naturalistico, gli interventi di cui al presente decreto sono eseguiti sotto la vigilanza del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle funzioni allo stesso demandate ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ove occorra, i soggetti preposti alla vigilanza sulla attuazione degli interventi possono avvalersi dei servizi tecnici nazionali competenti per materia.

Art. 4.

Modalità e termini per la predisposizione e la presentazione dei programmi

1. I programmi di intervento, nei quali si deve tenere anche conto della situazione occupazionale del territorio per la prioritaria finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, sono redatti, su proposta dei soggetti di cui all'art. 3, ed approvati dalle autorità di bacino di rilievo nazionale per i bacini idrografici di loro competenza, dalle autorità di bacino di rilievo interregionale, ove costituite, o dalle regioni, d'intesa fra di loro, per i bacini idrografici di rilievo interregionale e dalle regioni per i bacini di rilievo regionali.

2. Gli interventi da realizzare sono indicati secondo l'ordine di priorità, a scala di bacino, in base al quale ne viene chiesto il finanziamento, fissato sulla base dei criteri di cui all'art. 5.

3. Per ciascun intervento, gli elementi di caratterizzazione vengono indicati dal soggetto proponente mediante la compilazione della apposita scheda allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

4. Qualora le regioni e le province autonome concorrano, con propri fondi, alla realizzazione dei progammi di cui al presente decreto, la scheda relativa a ciascun intervento deve indicare la fonte di finanziamento

5. I programmi di manutenzione idraulica sono trasmessi al comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n 183, e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legge 10 marzo 1993, n. 57.

6 In conformità al piano di ripartizione delle risorse finanziarie approvato con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, i Ministri competenti provvedono, con propri decreti, al trasferimento ai propri organi decentrati, alle regioni e alle province autonome dei finanziamenti assegnati a ciascun bacino, con l'indicazione dei singoli interventi ammessi al finanziamento, del soggetto attuatore e del termine massimo di ultimazione dei lavori

Art. 5.

Criteri di priorità per la redazione dei programmi

1. L'indicazione delle priorità degli interventi da finanziare per ciascun programma è effettuata sulla base del giudizio circa lo stato di manutenzione del tratto del corso d'acqua, e, per quanto possibile, della situazione occupazionale nell'ambito del bacino idrografico, in funzione della valutazione dei seguenti elementi:

a) situazione a rischio di evento dannoso a causa.

della officiosità delle sezioni,

delle condizioni delle arginature;

delle condizioni delle opère d'arte interessanti il corso d'acqua;

della mancata osservanza delle norme di polizia idraulica;

b) situazione a rischio ambientale a causa:

della mancata conservazione degli habitat naturali;

della potenziale perdita delle caratteristiche naturali degli alvei.

Art. 6.

Criteri di ripartizione dei fondi

1. Le somme da destinare alla esecuzione del programma straordinario di manutenzione idraulica e forestale, sono ripartite con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, tra i bacini idrografici, secondo i criteri riferiti alla superficie e alla popolazione di ciascun bacino idrografico. A detti parametri è attribuito un peso, rispettivamente, pari al 60 per cento e al 40 per cento.

Art. 7.

Verifica dello stato di attuazione dei programmi

1. La verifica dello stato d'attuazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale di cui al presente decreto è affidata, nei bacini idrografici di rispettiva competenza, alle autorità di bacino di rilievo nazionale, a quelle di rilievo interregionale, ove costituite, e alle regioni d'intesa fra di loro o singolarmente.

2. Relativamente agli interventi non di competenza statale, in caso di ritardo nell'inizio dei lavori eccedente sessanta giorni rispetto al termine previsto nella relativa scheda di programma, il presidente della regione o della provincia autonoma, previa diffida al soggetto attuatore ad adempiere entro un congruo termine, adotta in via sostitutiva le misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori.

3. I soggetti di cui al comma 1 relazionano semestralmente al comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale sullo stato di attuazione dei programmi, indicando, per ciascun intervento finanziato, gli impegni di spesa assunti, i pagamenti effettuati ed allegando la relativa documentazione giustificativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Giudizio sullo stato di manutenzione del tratto del corso d'acqua oggetto dell'intervento

DATI GENERALI

1. **Ente attuatore:** ....

2. **Bacino idrografico:** ....

2.1 Sottobacino: .... Corso d'acqua: ....

2.2 Cat. opere: 1°|_| 2°|_| 3°|_| 4°|_| 5°|_| non class.|_| bac.mont.|_|

3. **Localizzazione della tratta interessata**
quota del piano campagna msm: Min................Max ... .

4. **Comune/i** ....Prov. ....Reg. ....

5. **Tipo d'intervento:** ....

6. **Importo di perizia:** £. |_|_|_|.|_|_|_|.|_|_|_|

7. **Descrizione dell'intervento:**

....

....

....

8. **Situazione a rischio di evento dannoso a causa:**

8.1 Portata di progetto mc/s ....Caratterizzazione: ....

8.2 Officiosità delle sezioni: Buona |_| Ridotta |_| Insufficiente |_|

8.3 Condizioni delle arginature: Buona |_| Carente |_| Insufficiente |_|

8.4 Erosione sponde: SI |_| NO |_|

8.5 Numero delle opere d'arte in condizioni precarie interessanti il corso d'acqua: |_|_|_|

8.6 Scalzamento versanti: SI |_| NO |_|

8.7 Alveo in erosione: SI |_| NO |_|

8.8 Dislivello medio del fondo dal piano di campagna m: ....

9. **Situazione a rischio ambientale a causa:** Mancata conservazione di habitat naturali per

|_| Natura antropica
|_| Snaturalizzazione dell'alveo
|_| Discariche
|_| Derivazioni
|_| Prelievi di inerti
|_| Erosione accelerata dei versanti
|_| Scarico reflui
|_| Scarse coperture vegetali
|_| Mancanza della port. min. vitale
|_| Abbandono delle coltivazioni

10. **Aree corrispondenti minacciate da eventi di piena con il pericolo per la incolumità pubblica, insediamenti residenziali o industriali:**

Localizzazione delle aree con riferimento ai

Comuni interessati ....

....

....

Infrastrutture interessate:.................. ....

....

11. **Stato della perizia**

approvata |_| in corso |_| da iniziare |_|

12. **Termine di approvazione della perizia** |_|_|-|_|_|-|_|_|

13. **Termine per l'affidamento dei lavori:**

numero giorni decorrenti dalla comunicazione dell 'avvenuta registrazione del decreto di messa a disposizione delle somme occorrenti |_|_|_|.|_|_|_|

14. **Tempo di esecuzione previsto nella perizia** |_|_|-|_|_|-|_|_|

15. **Modalità di attuazione e d' appalto**

15.1 Sistema di attuazione
- gestione diretta |_|
- delega |_|
- altro .... |_|

15.2 Affidamento lavori:
- licitazione privata |_|
- economia |_|
- trattativa privata con gara |_|
- trattativa privata senza gara |_|
- altro .... |_|

93A2321

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 marzo 1993.

Rimozione di alcuni amministratori dalle cariche elettive rispettivamente ricoperte nel comune di Casalvecchio di Puglia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Tosches Matteo, Tosches Francesco, Fiore Giuseppe e Del Buono Antonio sono stati eletti consiglieri nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominati il primo sindaco e gli altri assessori;

Visto che nei confronti dei predetti amministratori è stata disposta, in data 11 gennaio 1993, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di concorso in abuso di ufficio e in falso ideologico e materiale in atto pubblico;

Considerato, inoltre, che a carico del sig. Tosches Matteo risultano già una condanna per violazione dell'art. 13 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sull'avviamento al lavoro, altri procedimenti penali pendenti nonché varie denunce; che a carico del sig. Tosches Francesco risulta pendente un procedimento penale per abuso d'ufficio in concorso;

Constatato che le gravi e persistenti violazioni di legge si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui i signori Tosches Matteo, Tosches Francesco, Fiore Giuseppe e Del Buono Antonio sono preposti e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte nell'amministrazione comunale di Casalvecchio di Puglia;

Considerato che si rende opportuno provvedere a prevenire il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica del suddetto comune, la cui funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza di soggetti che hanno tenuto comportamenti contrari alle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dei sopracitati amministratori;

Visto il decreto del prefetto di Foggia del 26 gennaio 1993, n. 202.13.4/Gab. con il quale i predetti sono stati sospesi dalle cariche elettive;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Tosches Matteo, Tosches Francesco, Fiore Giuseppe e Del Buono Antonio sono rimossi dalle cariche elettive rispettivamente ricoperte nel comune di Casalvecchio di Puglia.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

I signori Tosches Matteo, Tosches Francesco, Fiore Giuseppe e Del Buono Antonio sono stati eletti consiglieri del comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e ricoprono il primo la carica di sindaco e gli altri quella di assessore.

A carico dei predetti amministratori, facenti parte anche degli organi rappresentativi della comunità montana del Subappennino settentrionale, il G.I.P. del tribunale di Lucera ha emesso, in data 11 gennaio 1993, un ordine di custodia cautelare in carcere, in quanto indagati per i reati di concorso in abuso d'ufficio e in falso ideologico e materiale in atto pubblico, commessi in relazione ad appalti pubblici e concessioni edilizie.

Il comportamento dei suddetti amministratori e la loro attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui i medesimi sono preposti e certo sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e prestigio delle cariche di sindaco e di assessore.

Si rileva, inoltre, che a carico del sig. Tosches Matteo, sindaco del predetto comune, risultano una condanna emessa nel 1976 dal pretore di Castelnuovo Dauno per violazione dell'art. 13 della legge 29 aprile 1949 n. 264 sull'avviamento al lavoro, procedimenti penali pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di Lucera per minaccia a pubblico ufficiale ed abuso di ufficio, nonché denunce per oltraggio, abuso di ufficio, lesioni e minaccia, per le quali sono in corso indagini preliminari. A carico del sig. Tosches Francesco, assessore, risulta pendente un procedimento penale dinanzi al tribunale di Lucera per abuso di ufficio in concorso.

La permanenza degli amministratori sopramenzionati nelle rispettive cariche di sindaco e di assessore rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Casalvecchio di Puglia, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Foggia, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dei predetti amministratori dalle cariche elettive ricoperte nel comune di Casalvecchio di Puglia e, nelle more, con provvedimento n. 202.13.4/Gab. del 26 gennaio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione dei signori Tosches Matteo, Tosches Francesco, Fiore Giuseppe e Del Buono Antonio dalle cariche ricoperte nel comune di Casalvecchio di Puglia, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori dalle cariche di consiglieri, sindaco ed assessori del comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia).

Roma, 29 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2341

DECRETO 31 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Piazza Armerina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Filippo Venezia è stato eletto consigliere del comune di Piazza Armerina (Enna) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere e ricettazione aggravata;

Visto che a carico dello stesso risultano diverse altre condanne e procedimenti penali pendenti;

Considerato che la posizione giudiziaria del sig. Filippo Venezia è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale in quanto compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Piazza Armerina, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che le violazioni di legge di cui il medesimo consigliere è imputato si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Filippo Venezia della carica di consigliere;

Visto il decreto del prefetto di Enna n. 2986/13-1/Gab. del 4 marzo 1993, con il quale il predetto è stato sospeso dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Filippo Venezia è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Piazza Armerina (Enna).

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Filippo Venezia è stato eletto consigliere del comune di Piazza Armerina (Enna) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. di Enna, in data 26 febbraio 1993, in quanto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere e ricettazione aggravata.

Inoltre, a carico del sig. Venezia, risultano dodici condanne penali per emissione di assegni a vuoto, due procedimenti penali per bancarotta fraudolenta ed uno per omessa dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1982.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Filippo Venezia all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Piazza Armerina con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Enna, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Piazza Armerina (Enna) e, nelle more, con provvedimento n. 2986/13-1/Gab. del 4 marzo 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Filippo Venezia dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Piazza Armerina (Enna).

Roma, 29 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2342

DECRETO 31 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Velletri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Domenico Barillà ricopre la carica di consigliere del comune di Velletri (Roma) dal 12 settembre 1989 e dal 27 aprile 1992 anche quella di assessore;

Considerato che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 26 febbraio 1993, da un ordine di custodia cautelare, emesso dal G.I.P. del tribunale di Roma, in quanto gravemente sospettato del reato di concorso in concussione;

Constatato che per l'attuale situazione processuale l'espletamento da parte del sig. Domenico Barillà delle cariche elettive ricoperte è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse con le dette cariche;

Constatato, altresì, che la permanenza nel civico consesso del citato amministratore rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente, ingenerando allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Velletri (Roma);

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 2431/2381/88/Gab. A.L. del 3 marzo 1993, con il quale il sig. Domenico Barillà viene sospeso dalle cariche elettive ricoperte nel comune di Velletri;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Domenico Barillà è rimosso dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Velletri (Roma).

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Domenico Barillà ricopre la carica di consigliere del comune di Velletri (Roma) dal 12 settembre 1989, essendo subentrato ad un consigliere dimessosi, nonché quella di assessore dal 27 aprile 1992.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 26 febbraio 1993, da un ordine di custodia cautelare, emesso dal G.I.P. del tribunale di Roma, in quanto gravemente sospettato del reato di concorso in concussione.

La descritta posizione processuale del sig. Domenico Barillà si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche di consigliere ed assessore comunale, con possibile pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con rapporto n. 2430/2381/GAB. A.L. del 3 marzo 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Domenico Barillà dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Velletri e, nelle more, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto, con decreto n. 2431/2381/88/GAB A.L. in pari data, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrono le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e assessore del comune di Velletri (Roma), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Domenico Barillà dalle cariche di consigliere e assessore del comune di Velletri (Roma).

Roma, 29 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2343

DECRETO 31 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Caserta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Esposito Ciro, nato a Caserta il 10 ottobre 1932, è stato eletto consigliere del comune di Caserta nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Considerato che lo stesso è stato condannato, con sentenza in data 15 ottobre 1992, dal tribunale di Napoli ad anni due e mesi otto di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuata in concorso;

Tenuto conto che il predetto consigliere, come evidenziato dai locali organi di polizia, risulta essere un pericoloso elemento della criminalità organizzata operante in Caserta e zone limitrofe, sottoposto nel 1985 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per due anni;

Constatato pertanto che l'espletamento, da parte del predetto amministratore, della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio alla medesima connesse;

Tenuto conto che la permanenza del sig. Esposito Ciro nel consiglio comunale di Caserta rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa di detto ente, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Caserta;

Visto il decreto con cui il prefetto di Caserta, in data 5 febbraio 1993, ha sospeso il predetto amministratore dalla carica;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Esposito Ciro è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Caserta.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Esposito Ciro, nato a Caserta il 10 ottobre 1932, è stato eletto consigliere del comune di Caserta nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato condannato, con sentenza in data 15 ottobre 1992, dal tribunale di Napoli ad anni due e mesi otto di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuata in concorso.

La sentenza è stata emessa a conclusione di un «maxi-processo» per false certificazioni di invalidità civile, in relazione a fatti verificatisi nelle province di Napoli e Caserta dal 1979 al 1986, e per i quali l'Esposito era stato anche tratto in arresto l'11 marzo 1986 dai carabinieri di Caserta.

Con la stessa sentenza, inoltre, è stato condannato per il medesimo reato il fratello Biagio, anch'egli consigliere ed assessore del comune di Caserta, sospeso con decreto prefettizio.

Da indagini condotte dagli organi competenti risulta inoltre che il predetto è un pericoloso elemento della criminalità organizzata operante in Caserta e zone limitrofe, sottoposto nel 1985 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per due anni.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale.

La presenza di detto consigliere, all'interno del consiglio, rischia quindi di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Caserta, con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta ha già provveduto, con decreto n. 1002/13.1/Gab. del 5 febbraio 1993, a sospendere il predetto consigliere dalla carica.

Ciò premesso, tenuto altresì conto degli elementi risultanti dalla relazione del prefetto, pari numero, in data 6 febbraio 1993, si ritiene di ravvisare nella fattispecie i presupposti per la rimozione del sig. Esposito Ciro dalla carica di consigliere, ex art. 40, legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Esposito Ciro dalla carica di consigliere del comune di Caserta.

Roma, 29 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A2344

DECRETO 31 marzo 1993

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Barletta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Di Lernia è stato eletto consigliere del comune di Barletta (Bari) nelle consultazioni amministrative del 15 ottobre 1989;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani, eseguito in data 5 febbraio 1993, perché indagato per i reati di corruzione aggravata, falsità ideologica e abuso d'ufficio,

Considerato che, in ragione del succitato provvedimento, la permanenza del sig. Antonio Di Lernia nel civico consesso espone l'attività amministrativa ad una elevata potenzialità di inquinamento, ingenerando, altresì, allarme nella popolazione con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale,

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonio Di Lernia dalla carica di consigliere,

Visto il decreto del prefetto di Bari numero 1091 700 13 2 Gab. del 15 febbraio 1993 con il quale il sig. Antonio di Lernia è stato sospeso dalla carica ricoperta;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante,

Decreta

Il sig. Antonio Di Lernia è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Barletta (Bari).

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Di Lernia è stato eletto consigliere del comune di Barletta (Bari) nelle consultazioni amministrative del 15 ottobre 1989 ed ha ricoperto la carica di assessore nelle varie giunte che si sono alternate dal 15 novembre 1990 sino alla definitiva caduta dell'ultima, avvenuta l'8 febbraio 1993.

Il predetto amministratore risulta imputato per i reati di corruzione aggravata, falsità ideologica ed abuso d'ufficio per questo motivo il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani ha emesso un ordine di custodia cautelare in esecuzione del quale è stato tratto in arresto in data 5 febbraio 1993.

Il sig. Di Lernia, infatti, è stato protagonista di due vicende, nelle quali, in qualità di assessore agli affari generali, avrebbe favorito due ditte appaltatrici della gestione del mattatoio comunale, ricevendo in cambio vantaggi personali.

Risulta inoltre che la procura della Repubblica presso il tribunale di Trani ha richiesto il rinvio a giudizio del consigliere Di Lernia per concorso in abuso d'ufficio e violazione delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Antonio Di Lernia all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Barletta con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato, con nota n. 1090 699 13 2 Gab. del 18 febbraio 1993, proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n. 1091 700 13 2 Gab. del 15 febbraio 1993, la sospensione dalla carica di consigliere del comune di Barletta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Antonio Di Lernia dalla carica di consigliere del comune di Barletta essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Antonio Di Lernia dalla carica di consigliere del comune di Barletta.

Roma, 29 marzo 1993

Il direttore generale SORGI

93A2345

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 marzo 1993

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e, in particolare, l'art. 50, comma 9,

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977, e successive modificazioni, con il quale venivano approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992 che modifica il decreto di cui sopra con le sue successive modificazioni, al fine di rendere più agevole la consultazione delle tabelle;

Ritenuta la necessità di adottare strumenti atti a controllare e, ove necessario, limitare o vietare l'esportazione di psicofarmaci suscettibili di uso improprio o di abuso, verso Paesi «a rischio»;

Sentito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità del 20 luglio 1992;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 7 ottobre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto ministeriale del 27 luglio 1992 sono così modificate:

Alla tabella IV sono aggiunte le sostanze:

alazepam, alossazolam, alprazolam, bromazepam, camazepam, clobazam, clonazepam, clorazepato, clordemetildiazepam (delorazepam), clordiapossido, clossazolam, clotiazepam, delorazepam (clordemetildiazepam), diazepam, esfazolam, etifossina, etil loflazepato, fludiazepam, flunitrazepam, flurazepam, ketazolam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam (N-metillorazepam), meclofenossato, medazepam, metilossazepam, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam (desmetildiazepam), ossazepam, pemolina, pinazepam, prazepam, quazepam, temazepam, tetrazepam, triazolam.

Alla tabella V, sotto il nuovo punto *g)*, sono aggiunte:

preparazioni contenenti alazepam, alossazolam, alprazolam, bromazepam, camazepam, clobazam, clonazepam, clorazepato, clordemetildiazepam (delorazepam), clordiapossido, clossazolam, clotiazepam, delorazepam (clordemetildiazepam), diazepam, esfazolam, etifossina, etil loflazepato, fludiazepam, flunitrazepam, flurazepam, ketazolam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam (N-metillorazepam), meclofenossato, medazepam, metilossazepam, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam (desmetildiazepam), ossazepam, pemolina, pinazepam, prazepam, quazepam, temazepam, tetrazepam, triazolam.

Alla tabella VI, sono cancellate le sostanze sopraelencate ora incluse nella tabella IV e le relative preparazioni, ora incluse nella tabella V.

Art. 2.

I preparati medicinali ora inclusi nella tabella V e contenenti le sostanze di cui all'art. 1 rimangono soggetti, per quanto si riferisce alle modalità di prescrizione, alle misure già in vigore.

Pertanto i suddetti preparati per uso orale, ivi compresi quelli a base di flunitrazepam contenenti non piu di dieci unità terapeutiche da 1 mg ciascuna, rimangono soggetti all'obbligo di ricetta medica ripetibile; le forme inietttabili rimangono assoggettate all'obbligo della dispensazione con ricetta medica non ripetibile.

Art. 3.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico per la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'importazione e l'esportazione delle sostanze e delle preparazioni incluse nella tabella VI sono valide, fino alla scadenza delle stesse, anche per la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'importazione e l'esportazione delle sostanze e delle preparazioni già previste nella predetta tabella VI ed incluse con il presente decreto nelle tabelle IV e V.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1993

Il Ministro della sanità
COSTA

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

93A2346

DECRETO 13 aprile 1993.

Proroga della sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1992, con il quale è stato sospeso per tre mesi il commercio e l'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1992, con il quale è stata prorogata la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 17 luglio 1992, con il quale è stata prorogata la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, con il quale è stata prorogata la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993, con il quale è stata prorogata la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Ritenuto necessario prorogare la sospensione di cui al comma precedente in attesa delle conclusioni da parte del Consiglio superiore di sanità sulla problematica in questione;

Decreta:

Articolo unico

Per le ragioni specificate nelle premesse l'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992 relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno, è prorogata di ulteriori sei mesi a decorrere dal 29 aprile 1993.

Roma, 13 aprile 1993

Il Ministro: COSTA

93A2347

DECRETO 14 aprile 1993.

Sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali vivi, di carni fresche e prodotti a base di carne.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1992, n. 231, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE, n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE, relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca di trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/69/CEE che modifica la direttiva n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 77/99, n. 80/214, n. 80/215, n. 81/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n. 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto 5 ottobre 1991, n. 375, regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE e n. 88/660/CEE, che modificano la direttiva numero 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1992 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1989 relativo al mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi, nonche le successive modifiche di cui ultima il decreto ministeriale 4 novembre 1991;

Vista la decisione della Commissione del 19 gennaio 1993, n. 93/100/CEE che modifica la decisione del Consiglio n. 79/542/CEE, recante l'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne e che abroga le decisioni della Commissione n. 89/15/CEE e n. 90/135/CEE;

Preso atto che le autorità dei Paesi terzi in allegato hanno inviato sufficienti informazioni sulla loro legislazione relativa all'utilizzazione e all'individuazione di sostanze ad azione ormonica negli animali e nelle carni;

Considerando che è necessario unificare gli elenchi di Paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di animali vivi e carni fresche;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi all'importazione in Italia gli animali vivi, le carni e prodotti a base di carne, appartenenti alle specie bovina, ovicaprina, suina ed equina, nonché le carni fresche di animali selvatici, artiodattili ed equini, in provenienza dai Paesi terzi che figurano nella parte 1 dell'allegato al presente decreto.

2. È autorizzata l'importazione temporanea di cavalli iscritti in registri genealogici e provenienti da Paesi terzi o parti di Paesi terzi figuranti nella parte 2 dell'allegato al presente decreto, ovvero la loro reintroduzione dopo l'esportazione temporanea verso tali Paesi terzi o parti di tali Paesi.

Art. 2.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 4 novembre 1991 e 3 febbraio 1992 citati in premessa.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

ALLEGATO

PARTE I

ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese
		DOMESTICI				SELVATICI						Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	Codice ISO
		B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E					
AL	Albania	●	X	X	X	O	X	O	X	O	O			(7)	O	AL
AR	Argentina	X	X	O	X	O	X	X	X	X	X		(3)		XR	AR
AT	Austria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	AT
AU	Australia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	AU
BG	Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)	(3)		XR	BG
BR	Brasile	X	X	O	X	O	X	O	O	O	X		(3)	(5)	XR	BR
BW	Botswana	X	X	O	X	X	X	O	O	O	O	(1)(2)	(3)		XR	BW
BY	Belarus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)	(3)		O	BY
BZ	Belize	X	O	O	X	O	X	O	O	O	O		(3)		O	BZ
	Bosnia-Erzegovina	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	(1)	(3)		O	
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR(a)(b)	CA
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	CH
CL	Cile	X	X	O	X	X	X	O	X	O	X	(1)	(3)		XR	CL
CN	Cina (Rep popolare)	O	O	X	X	X	X	O	O	O	O	(1)	(3)		O	CN
CO	Colombia	X	O	O	X	O	X	O	O	O	O		(3)		O	CO
CR	Costa Rica	X	O	O	X	O	X	O	O	O	O		(3)		O	CR
CS	Cecoslovacchia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)	(3)		XR	CS
CU	Cuba	X	O	O	X	O	X	O	O	O	O		(3)		O	CU
CY	Cipro	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X	[illegible]			O	CY
DZ	Algeria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X				O	DZ
EE	Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)[illegible]	(3)		O	EE
ET	Etiopia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		(3)		O	ET

ALLEGATO (continua)

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese
		DOMESTICI				SELVATICI						Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	codice ISO
		B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E					
EE	Estonia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)	(3)		0	EE
FI	Finlandia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR	FI
GL	Groenlandia	x	x	0	x	x	x	0	0	0	x	(1)	(3)		XR	GL
GT	Guatemala	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0		(3)		0	GT
HK	Hong Kong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	HK
HN	Honduras	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0		(3)		0	HN
HR	Croazia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)	(3)		0	HR
HU	Ungheria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR	HU
IL	Israele	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x		(3)		0	IL
IN	India	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	IN
IS	Islandia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR	IS
KE	Kenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	KE
LI	Lituania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)	(3)		(d)	LI
LV	Lettonia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)	(3)		0	LV
MA	Marocco	0	0	0	x	0	x	0	0	0	x		(3)	(6)	0	MA
MG	Madagascar	x	x	0	x	0	x	0	0	0	0		(3)		XR	MG
MT	Malta	x	0	x	x	0	x	x	x	x	x	(3)			XR	MT
MU	Maurizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		(3)		0	MU
MX	Messico	x	0	0	x	0	x	0	0	0	x		(3)		XR	MX
NA	Namibia	x	x	0	x	x	x	0	0	0	0	(1)(2)	(3)		XR	NA
NI	Nicaragua	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0		(3)		0	NI
NO	Norvegia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR	NO
NZ	Nuova Zelanda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR	NZ
PA	Panama	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0		(3)		0	PA
PL	Polonia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)	(3)		XR	PL

ALLEGATO (continua)

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei				carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese
		DOMESTICI				SELVATICI						Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	Codice ISO
		B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E					
PY	Paraguay	x	x	0	x	0	x	0	0	0	x		(3)		XR	PY
RO	Romania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)	(3)		XR	RO
RU	Russia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)(2)	(3)	(5)	0	RU
SE	Svezia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR	SE
SG	Singapore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	SG
SI	Slovenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)	(3)		0	SI
SV	El Salvador	x	x	0	x	0	x	0	0	0	0		(3)		0	SV
SZ	Swaziland	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	(1)(2)	(3)		XR	SZ
TH	Tailandia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	TH
TN	Tunisia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		(3)(4)		0	TN
TR	Turchia	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0		(3)		0	TR
UA	Ucraina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x		(3)		(d)	UA
US	Stati Uniti d'America	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				XR (c)	US
UY	Uruguay	x	x	0	x	0	x	0	0	0	x		(3)		XR	UY
YU	Repubbliche iugoslave	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(1)	(3)		XR	YU
ZA	Sudafrica	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	(1)(2)	(3)	(6)	XR	ZA
ZW	Zimbabwe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		XR	ZW

PARTE 2

COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI

Paese codice ISO	Paese	Cavalli registrati	Osservazioni
AE	Emirati Arabi Uniti	X	
BB	Barbados	X	
BH	Bahrein	X	
BM	Bermuda	X	
BO	Bolivia	X	
CO	Colombia	X	(5)
CR	Costa Rica	X	(5)
CU	Cuba	X	
EC	Equador	X	(5)
EG	Egitto	X	(5)
HK	Hong Kong	X	
JM	Giamaica	X	
JO	Giordania	X	
JP	Giappone	X	
KW	Kuwait	X	
LY	Libia	X	
OM	Oman	X	
PE	Peru	X	(5)
TR	Turchia	X	(5)
VE	Venezuela	X	(5)

ALLEGATO (continua)

B = Bovini (compresi bufali)
O/C = Ovini/caprini
S = Suini
A = Artiodattili
E = Equini
X = Autorizzati in linea di massima
O = Non autorizzati

Osservazioni particolari

(1) Escluse le carni di cinghiale
(2) Escluse le carni con ossa e le frattaglie di artiodattili selvatici
(3) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra sono autorizzati i prodotti carnei sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente sigillati fino a raggiungere un valore F. non inferiore a 3.
(4) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell elenco di cui sopra sono autorizzati i prodotti carnei sottoposti a trattamento termico fino a raggiungere una temperatura centrale di almeno 80°C.
(5) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione della Commissione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione
(6) Finché non siano state adottate disposizioni specifiche a norma dell articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non sono autorizzati ad importare equini in provenienza da questo paese
(7) Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di ovini vivi destinati alla macellazione immediata in provenienza da questo paese a destinazione diretta del loro territorio fino al 1° luglio 1993.

Note complementari

XR La Commissione ha approvato il piano concernente i residui di sostanze ad azione tireostatica, estrogenica, androgenica e gestagenica, nonché di sostanze diverse da quelle ad azione ormonica, negli animali vivi e nelle carni fresche Gli equidi, diversi dagli equidi da macello, potranno essere importati senza che il paese terzo interessato sia obbligato a presentare un piano.
(a) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte
(b) Le importazioni di bovini vivi sono limitate agli animali da riproduzione e ai vitelli da ingrasso di meno di 15 giorni
(c) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni
(i) di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte, oppure
(ii) - che rispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea
- che siano state ottenute da animali provenienti da allevamenti riconosciuti dalla Commissione, presso macelli abilitati alla produzione di carni fresche i cui nominativi siano stati appositamente comunicati dalla Commissione agli Stati membri.
(d) Per le importazioni di cavalli vivi da macello, sono state fornite garanzie sufficienti a giustificare l importazione

93A2331

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 1993

Approvazione del regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità dei veterinari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 della legge 12 aprile 1991, n. 136, concernente la «Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari»;

Visto il «Regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità» adottato dal consiglio di amministrazione dell'Ente predetto con le delibere n. 8 del 31 gennaio 1992 e n. 4 del 27 febbraio 1993;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento predetto;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato al presente decreto il «Regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità» adottato dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari con le delibere n. 8 del 31 gennaio 1992 e n. 4 del 27 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1993

Il Ministro CRISTOFORI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITÀ E DELLA INVALIDITÀ
(Art. 6, primo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136)

Titolo I

FORMA DELLA DOMANDA

Art. 1.

Pensione di inabilità

1. La domanda di pensione di inabilità deve documentare, nelle forme dell'autodichiarazione, oltre all'esistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:

a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

b) in caso di infortunio tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato medico motivato accertante l'incapacità totale e permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 2.

Pensione di invalidità

1. La domanda di pensione di invalidità deve documentare, nella forma dell'autodichiarazione, oltre alla esistenza delle condizioni previste per la concessione di ogni trattamento pensionistico:

a) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposta, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, per il triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;

b) in caso di infortunio gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato medico motivato, accertante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, la indicazione della causa, l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi;

2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennità ricevuta dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Titolo II

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3.

Modalità di accertamento

1. Per l'accertamento dello stato di inabilità o invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica provinciale presieduta da un

medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o da un docente universitario ed inoltre composta da altri due sanitari, particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

2. Il presidente della commissione medica provinciale è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ente di concerto con l'ordine professionale nel cui ambito l'iscritto risiede, gli altri due componenti sono nominati dal consiglio direttivo dell'ordine che deve darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.

3. Nel caso che l'ordine non provveda alla nomina dei due componenti la commissione entro trenta giorni dal ricevimento dall'incarico vi provvederà direttamente il consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Malattia palese o documentazione inequivoca

1. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda e come tale riconosciuta dal medico fiduciario dell'Ente, il comitato esecutivo, informato l'ordine provinciale preventivamente, può provvedere senza ulteriore istruzione.

Art. 5.

Nomina di consulente di parte

1. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese, davanti alla commissione, previa comunicazione alla commissione stessa ed all'ordine provinciale, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.

Art. 6.

Compiti della commissione medica provinciale

1. La commissione medica provinciale deve inviare alla direzione generale dell'Ente, entro il termine di mesi quattro dalla nomina, il formulario contenente la indicazione e la descrizione dell'infermità riscontrata, la valutazione motivata:

a) per la pensione di inabilità: della esclusione permanente e totale della capacità dell'iscritto all'esercizio professionale;

b) per la pensione di invalidità: della sussistenza o meno della riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica del richiedente;

c) in ogni caso il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità o di invalidità.

2. La commissione medica provinciale deve altresì corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente con gli eventuali rilievi del consulente di parte.

3. La commissione decade automaticamente ove non provveda senza giustificato motivo agli adempimenti di cui sopra nel termine indicato.

4. In tal caso, il consiglio di amministrazione dell'Ente e il consiglio direttivo dell'ordine provinciale interessato, provvedono alla nomina di altra commissione.

Art. 7.

Concessione della pensione

1. Il comitato esecutivo, esaminata la domanda corredata dalla relazione della commissione medica provinciale e sentito, ove occorra, uno o più medici fiduciari scelti dal consiglio di amministrazione, delibera sulla concessione.

2. Il consiglio di amministrazione sceglie il medico o i medici fiduciari tra specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari.

3. Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato. Per il caso di domanda di inabilità, il pensionato entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dall'albo, se non l'ha già fatto. Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopraindicato il comitato esecutivo provvede a revocare la concessione.

Art. 8.

Revisione e revoca

1. La revisione prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 136/1991 per le pensioni di inabilità e l'accertamento della persistenza della invalidità prevista dall'art. 5, quarto comma della legge n. 136/1991, per le pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 9.

Obbligo di dimostrazione del diritto al beneficio di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 136/1991

1. La dimostrazione dell'entità dei propri redditi ogni tre anni, prevista dall'art. 4, comma 3 della legge n. 136/1991, deve comprendere per il primo triennio il reddito relativo all'anno di decorrenza della pensione ed ai due successivi.

Art. 10.

Rigetto e ricorso

1. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte del comitato esecutivo deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.

2. Il ricorso è diretto al consiglio di amministrazione dell'Ente e deve essere presentato all'Ente nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

3. È ammessa anche la presentazione a mezzo di raccomandata a.r., purché consegnata alla posta entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento.

4. Col ricorso, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica centrale d'appello.

5. La visita da parte della commissione medica centrale d'appello è disposta dal consiglio di amministrazione dell'Ente dopo la proposizione del ricorso in sede di esame di questo.

6. Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione emanati dal comitato esecutivo, in forma motivata, è ammesso ricorso, con le modalità e nei termini di cui al secondo e terzo comma, al consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 11.

Commissione medica centrale d'appello

1. La commissione medica centrale d'appello, con sede in Roma, viene nominata dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che sceglierà i tre membri componenti fra i medici specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari.

2. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere anche in questa sede, a sue spese, dal consulente di parte.

Art. 12.

Spese mediche

1. Le spese mediche della commissione provinciale, dei medici fiduciari dell'Ente, della commissione medica centrale d'appello, oltre a quelle relative agli accertamenti medici sono e restano comunque a carico dell'Ente.

Art. 13.

Decesso del richiedente

1. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilità o di invalidità possa essere accertato inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione potrà essere adottato «a posteriori» anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

2. Il comitato esecutivo vi provvede sentito il medico fiduciario.

3. I superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi dell'art. 10 di questo regolamento.

93A2329

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 aprile 1993.

Proroga della gestione straordinaria della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 12 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20, 1991;

Visto il provvedimento in data 15 aprile 1992, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato i commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza della predetta Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera dell'ISVAP in data 15 aprile 1993, n. 4128, e la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private ad essa allegata, riguardanti la proroga del periodo di gestione straordinaria della sopraindicata Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 aprile 1993;

Ritenuto opportuno concedere una proroga della gestione straordinaria della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., al fine di permettere l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine al progetto di risanamento prospettato per la stessa impresa;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1992, è prorogato al 31 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2368

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Determinazione del termine di decorrenza del periodo massimo d'intervento della Ribs S.p.a. al capitale sociale delle società partecipate.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la propria delibera del 7 marzo 1984 con la quale sono stati approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenuti nel piano per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la propria delibera in data 12 giugno 1984 con la quale sono state impartite, ai sensi dell'art. 2 della legge soprarichiamata, le direttive per l'attuazione degli interventi della Ribs S.p.a., preposta al coordinamento delle iniziative imprenditoriali nel settore;

Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989 con la quale, in relazione alla determinazione del periodo massimo di intervento della Ribs S.p.a. al capitale sociale delle società, si specificava che la decorrenza del termine è da collegarsi al momento della effettiva operatività delle risorse finanziarie messe a disposizione della Ribs S.p.a.;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 209, e successive modifiche, che all'art. 1.3, tra l'altro, prevede che gli interventi (al capitale delle società), da parte della Ribs, devono esaurirsi nel periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del finanziamento alla società partecipata;

Ritenuto di confermare l'interpretazione data con la richiamata delibera del 12 settembre 1989 precisando nuovamente i criteri di calcolo delle società con riferimento anche alla suddetta legge 30 luglio 1990, n. 209, sopravvenuta alla predetta delibera;

Ritenuto che dal sistema legislativo sopra indicato emerge che il termine di decorrenza del periodo d'intervento della Ribs al capitale della società partecipata debba essere individuato nel momento in cui sia stata completata l'erogazione del capitale alla società partecipata, quale previsto dal piano d'intervento;

Delibera:

1. In relazione alla determinazione del termine di decorrenza del periodo massimo d'intervento della Ribs S.p.a. al capitale sociale delle società partecipate, il Comitato specifica che tale termine è da individuarsi nel momento della piena operatività delle risorse finanziarie messe a disposizione delle società partecipate saccarifere e quindi nella data in cui la Ribs S.p.a. abbia completato l'esecuzione della sottoscrizione del capitale della società partecipata, quale complessivamente previsto nel piano d'intervento.

2. La presente delibera si applica anche agli interventi effettuati dalla Ribs anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 209.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

93A2332

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 aprile 1993

Modificazioni ed integrazioni alla delibera n. 6817 del 3 febbraio 1993, concernente la determinazione degli atti e dei documenti nonché dei dati e delle notizie che gli emittenti titoli quotati al mercato ristretto devono trasmettere/comunicare periodicamente alla Consob.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la propria delibera n. 6817 del 3 febbraio 1993;

Ritenuta l'opportunità di apportare modificazioni ed integrazioni ad alcune disposizioni della predetta delibera;

Delibera:

Il primo capoverso della lettera *C)*, esclusi i punti 1) e 2), è così sostituito:

Nei verbali assembleari, per i quali sia previsto l'obbligo di invio alla Commissione, devono essere inseriti, ovvero allegati ai medesimi, come parte integrante, i seguenti dati e notizie:

Il punto 2) della lettera *D)* è così sostituito:

La dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza di accordi tra gli azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta.

Il primo capoverso della lettera *F)* è così sostituito:

Nelle ipotesi di cui agli articoli 2420-*bis*, quarto comma, e 2444, primo comma, del codice civile, deve essere comunicato alla Consob, nello stesso giorno in cui l'attestazione dell'esecuzione dell'aumento di capitale è stata depositata presso la cancelleria del tribunale, la data del deposito, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui è suddiviso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 7 aprile 1993

Il presidente: BERLANDA

93A2349

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 8 aprile 1993, n. 10.

Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale

Al presidente della giunta provinciale di Bolzano

Al presidente della giunta provinciale di Trento

Alla Farmindustria

Alla Confapi

All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico

Alla Federchimica - Assocasa/Assosalute

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nella regione Sardegna

Al commissario dello Stato della regione Sicilia

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità

Alla Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri

Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani

Alla FIAMCLAF - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche

Alla Federfarma

Si richiama l'attenzione delle imprese titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali sulle importanti innovazioni recate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, contenente una nuova disciplina delle etichette e dei fogli illustrativi dei medicinali per uso umano, conforme alle statuizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/27/CEE, adottata il 31 marzo 1992.

In particolare, va segnalata la necessità, prevista dagli articoli 4 e 5, comma 6, del decreto legislativo in questione, che i testi degli stampati risultino facilmente leggibili e comprensibili per il pubblico. A tal riguardo si deve, infatti, sottolineare che, come chiaramente indicato dall'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo predetto, le informazioni contenute nel foglio illustrativo sono «destinate all'utilizzatore» del medicinale. Solo nel caso di medicinali vendibili esclusivamente ad ospedali o a specialisti e, quindi, insuscettibili di utilizzazione diretta da parte del paziente, il linguaggio del foglio illustrativo potrà mantenere le attuali connotazioni prevalentemente tecnico-scientifiche.

Al fine di una corretta applicazione della normativa in questione, si ritiene opportuno suggerire alcuni criteri per la redazione di testi dei fogli illustrativi:

1) occorre innanzitutto ricordare che il nuovo foglio illustrativo deve riportare i vari argomenti nell'ordine specificato dall'art. 5, comma 2;

2) i primi dati da riportare sono quelli che la disposizione legislativa definisce «Elementi per l'identificazione del medicinale». In tale ambito non è più previsto che sia riportato il consueto paragrafo introduttivo sulle proprietà del prodotto (di scarso significato e di difficile interpretazione per il paziente), risultando sufficiente l'obbligatoria indicazione della categoria farmacoterapeutica (art. 5, comma 2, lettera *a)*, n. 4);

3) le indicazioni terapeutiche dovranno includere, quando necessario, una spiegazione dei termini scientifici;

4) le «informazioni che devono essere conosciute prima dell'uso del medicinale» (e cioè: controindicazioni; opportune precauzioni d'impiego; interazioni con altri medicinali e interazioni di qualsiasi altro genere potenzialmente in grado di influenzare l'azione del medicinale; avvertenze speciali) debbono essere scritte in modo corretto, completo ma sintetico;

5) fra le «istruzioni necessarie e consuete per una corretta utilizzazione», le informazioni concernenti posologia, modo e via di somministrazione e frequenza della stessa, dovranno essere fornite in un unico contesto, con semplicità e chiarezza, sotto la voce «Dose, modo e tempo di somministrazione»;

6) la descrizione degli effetti indesiderati deve essere espressa in modo tale da consentire agevolmente l'immediato riconoscimento dell'evento da parte del paziente nel caso del suo verificarsi;

7) il rinvio alla data di scadenza che figura sull'imballaggio dovrà essere corredato dalla seguente avvertenza: «Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione»;

8) per quanto attiene, infine, alla leggibilità dei testi si rappresenta la necessità che, conformemente a quanto proposto in sede comunitaria, gli stessi siano redatti in caratteri tipografici non più piccoli del corpo 8.

Il Ministro: COSTA

93A2352

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuovo dosaggio, modificazioni di autorizzazioni già concesse)

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 249/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «ROXIAM» (remoxipride) nelle forme: capsule da 75, 150 e 300 mg, capsule a rilascio controllato da 150 a 300 mg, sospensione orale e iniettabile per via intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 03804220154.

Produttore: la specialità medicinale sopra indicata, in tutte le forme farmaceutiche, viene prodotta, controllata e confezionata dalla società Bracco S.p.a. nello stabilimento comune sito in Milano, via E. Folli, 50. La specialità medicinale stessa, limitatamente alle preparazioni capsule da 75, 150 e 300 mg nonché capsule a rilascio controllato da 150 e 300 mg, viene prodotta anche dalla società estera Astra Pharmaceutical Production A.B. nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, astucciamento) e del controllo sul prodotto finito da parte della società Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

30 capsule da 75 mg:
codice: 028517011 (in base 10) 0V68NM (in base 32);
prezzo L. 26.350;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata;

30 capsule da 150 mg:
codice: 028517023 (in base 10) 0V68NZ (in base 32);
prezzo L. 37.650;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata;

20 capsule da 300 mg:
codice: 028517035 (in base 10) 0V68PC (in base 32);
prezzo L. 39.000;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata;

30 capsule a rilascio controllato da 150 mg:
codice: 028517047 (in base 10) 0V68PR (in base 32);
prezzo L. 40.250;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata;

20 capsule a rilascio controllato da 300 mg:
codice: 028517050 (in base 10) 0V68PU (in base 32);
prezzo L. 41.700;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata;

flacone di sospensione orale da 20 ml
codice 028517062 (in base 10) 0V68Q6 (in base 32),
prezzo L. 39.050,
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata,

5 fiale iniettabili i.m. da 2 ml
codice: 028517074 (in base 10) 0V68QL (in base 32)
prezzo L. 10.650,
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa, delle suscitate confezioni, è fissata nella misura del 30% e con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

I prezzi suindicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992. A tali prezzi si applica la riduzione prevista dal decreto legislativo n. 100/1993.

Composizione

una capsula da 75 mg contiene principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 75. Eccipienti: lattosio mg 75, povidone mg 2,4, magnesio stearato mg 3,8,

una capsula da 150 mg contiene principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 150. Eccipienti: lattosio mg 86; povidone mg 4, magnesio stearato mg 6,

una capsula da 300 mg contiene principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 300. Eccipienti: lattosio mg 140, povidone mg 6, magnesio stearato mg 9,

una capsula CR da 150 mg contiene principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 150. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 32,8; cellulosa microcristallina Na CMC mg 4,64; etilcellulosa 10 cps mg 6,38-8,44, trietilcitrato mg 0,75-0,94,

una capsula CR da 300 mg contiene principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 300. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 65,6, cellulosa microcristallina/NaCMC mg 9,28, etilcellulosa 10 cps mg 12,75-16,87, trietilcitrato mg 1,50-1,87,

1 ml di sospensione contiene principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 25. Eccipienti: cera carnauba mg 37,5, olio di cocco, frazionato mg 784,1, monostearato di alluminio mg 19,1; acido stearico mg 5, saccarosio mg 110,2, essenza di cacao mg 4,4, mentolo naturale mg 10,7,

una fiala da 2 ml contiene principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 200. Eccipienti: sodio idrossido 2 M q.b. a pH 6,4-6,5, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 2.

Indicazioni terapeutiche: schizofrenia acuta e cronica ed altre psicosi, in cui deliri, allucinazioni e disturbi del pensiero sono sintomi preminenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: le preparazioni capsule da 75, 150 e 300 mg e capsule a rilascio controllato da 150 e 300 mg, prodotte in Svezia possono essere vendute soltanto in Italia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 250/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale «ANTRA» (omeprazolo) capsule da 20 mg.

Titolare A.I.C.: SCA Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, codice fiscale 03296950151.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992.

10 capsule da 20 mg
codice: 028245013 (in base 10) 0UXZ0P (in base 32),
prezzo L. 40.250 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 100/1993,
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

una capsula contiene: principio attivo: omeprazolo 20 mg. Eccipienti: mannitolo 161,5 mg, metilidrossipropilcellulosa ftalato 23,9 mg, lattosio anidro 8 mg, metilidrossipropilcellulosa 8 mg, idrossipropilcellulosa 6 mg, cellulosa microcristallina 4 mg, alcool cetilico 1,3 mg, sodio fosfato bibasico diidrato 0,8 mg, sodio laurilsolfato 0,5 mg. Capsula: gelatina 60,2 mg, titanio biossido (E 171) 1,62 mg, ferro ossido rosso (E 172) 0,18 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso. Sindrome di Zollinger-Ellison.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 251/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale «ACTISOUFRE» nella forma fialoidi × ml 10 di soluzione per uso orale o per instillazione per via nasale.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Serolam - Courbevoie (Francia), rappresentata in Italia dalla società Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi 2, cod. fisc. 00752450155.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Laboratoires Serozym, nello stabilimento sito in Courbevoie (Francia).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992.

30 fialoidi × ml 10:
codice 028220010 (in base 10) 0UX6MB (in base 32),
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

ogni fialoide da 10 ml contiene: principi attivi: sodio solfuro $9H_2O$ mg 4,00, lievito (saccharomyces cerevisiae) mg 50,00. Eccipienti: saccarina sodica mg 7,00; polisorbato 80 mg 10,00; essenza composta di Neroli A µl 2,7, sodio cloruro mg 90,00, acqua purificata q.b. a ml 10.

Indicazioni terapeutiche:

per via nasale: trattamento coadiuvante della rinorrea in corso di rinopatie acute e croniche.

per via orale: utilizzato negli stati infiammatori acuti o cronici associati ad una infezione delle vie respiratorie superiori, in assenza di una attività specifica attualmente dimostrata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 252/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale «SERAD» (sertralina cloridrato) capsule da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Menotti, 1/A, cod. fisc. 09674060158;

Produttore: Pfizer italiana S.p.a. nello stabilimento sito in Latina.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

15 capsule da 50 mg:
codice: 027755014 (in base 10) 0UH0J6 (in base 32);
prezzo L. 36.850 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 100/1993;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

ogni capsula contiene: principio attivo: sertralina (come sertralina cloridrato) mg 50,0. Eccipienti: lattosio mg 70,1; amido di mais mg 22,5; magnesio stearato mg 1,3; sodio laurilsolfato mg 0,1.

Indicazioni terapeutiche: Serad è indicato nel trattamento della depressione. Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con Serad previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 253/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «ZOLOFT» (sertralina cloridrato) capsule da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina s.s. 156, km 47,415, cod. fisc. 06320490581.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Latina.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

15 capsule da 50 mg:
codice: 027753019 (in base 10) 0UGYKV (in base 32);
prezzo L. 36.850 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 100/1993;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

ogni capsula contiene: principio attivo: sertralina (come sertralina cloridrato) mg 50,0. Eccipienti: lattosio mg 70,1; amido di mais mg 22,5; magnesio stearato mg 1,3; sodio laurilsolfato mg 0,1.

Indicazioni terapeutiche:

La sertralina è indicata nel trattamento della depressione. Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con la sertralina previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 254/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «AEROTEC» (salbutamolo solfato) aerosol pressurizzato.

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, n. 2, cod. fisc. 06685100155.

Produttore: società estera 3M Health Care Limited nello stabilimento sito in Loughborough (UK);

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

aerosol da 200 dosi:
codice: 027918010 (in base 10) 0UMZPU (in base 32);
prezzo L. 33.000 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 100/1993;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

quantità emessa per ogni erogazione: principio attivo: salbutamolo solfato BP 120,525 mcg Eccipienti: triclorofluormetano BP (propellente 11) 1,689 mg; diclorotetrafluoroetano BP (propellente 114) 4,757 mg; diclorodifluormetano BP (propellente 12) 26,955 mg); sorbitano trioleato 253,325 mcg;

120,525 mcg di salbutamolo solfato BP (anidro) sono equivalenti a 100 mcg di salbutamolo Ph. Eur. (anidro).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 255/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «FRONTAL» (alprazolam) compresse da 0,25 mg, da 0,50 mg e da 1 mg.

Titolare A.I.C.: U.C.M. Unione chimica medicamenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Sabaudia, 42-44, cod. fisc. 05075810019.

Produttore: società estera Upjohn Farmoquimica S.A. nello stabilimento sito in Madrid (Spagna).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

20 compresse da 0,25 mg:
codice: 028644019 (in base 10) 0VB4PM (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

20 compresse da 0,50 mg:
codice: 028644021 (in base 10) 0VB4PP (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

20 compresse da 1 mg:
codice: 028644033 (in base 10) 0VB4Q1 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

una compressa da 0,25 mg contiene: alprazolam mg 0,25. Eccipienti: lattosio mg 96, cellulosa microcristallina mg 24, diottil sodio solfosuccinato mg 0,6375, sodio benzoato mg 0,1125, silice precipitata mg 0,5, amido di mais mg 6, magnesio stearato mg 0,75;

una compressa da 0,50 mg contiene: alprazolam mg 0,50. Eccipienti: lattosio mg 96, cellulosa microcristallina mg 24, diottil sodio solfosuccinato mg 0,6375, sodio benzoato mg 0,1125, silice precipitata mg 0,5, amido di mais mg 6, magnesio stearato mg 0,75, E 110 mg 0,06, alluminio ossido idrato mg 0,09;

una compressa da 1 mg contiene alprazolam mg 1. Eccipienti lattosio mg 96, cellulosa microcristallina mg 24, diottil sodio solfosuccinato mg 0,6375, sodio benzoato mg 0,1125, silice precipitata mg 0,5, amido di mais mg 6, magnesio stearato mg 0,75, F 132 mg 0,02, alluminio ossido idrato mg 0,04.

Indicazioni terapeutiche: Frontal è indicato nel trattamento dei disturbi di ansia o per la risoluzione a breve termine dei sintomi ansiosi. Le situazioni ansiose o di tensione connesse con lo stress quotidiano solitamente non richiedono un trattamento con ansiolitici. Frontal è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: medicinale soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 Tabella VI.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 256/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale «REMIDE» (remoxipride) nelle forme capsule da «75» mg, da «150» mg e da «300» mg, «C.R. 150» - capsule a rilascio controllato da 150 mg, «C.R. 300» capsule a rilascio controllato da 300 mg; fiale × mg 2/2 ml uso i.m. e sospensione uso orale (25 mg/ml) alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, n. 50, codice fiscale 00825120157.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata in tutte le forme farmaceutiche, è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Milano via E. Folli, n. 50.

Le operazioni terminali di confezionamento limitatamente alle preparazioni capsule da 75, 150 e 300 mg nonché capsule a rilascio controllato da 150 e 300 mg, sono effettuate anche dalla società Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, n. 9.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

30 capsule da 75 mg
codice 027947011 (in base 10) 0UNW03 (in base 32);
prezzo L. 26.350;
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

30 capsule da 150 mg
codice 027947023 (in base 10) 0UNW0H (in base 32);
prezzo L. 37.650;
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

20 capsule da 300 mg
codice 027947035 (in base 10) 0UNW0V (in base 32);
prezzo L. 39.000;
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

30 capsule a rilascio controllato da 150 mg
codice 027947047 (in base 10) 0UNW17 (in base 32);
prezzo L. 40.250;
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

20 capsule a rilascio controllato da 300 mg
codice 027947050 (in base 10) 0UNW1B (in base 32);
prezzo L. 41.700;
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

5 fiale i.m. da 200 mg/2 ml
codice 027947062 (in base 10) 0UNW1Q (in base 32);
prezzo L. 10.650;
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

flacone di sospensione orale da ml 200:
codice 027947074 (in base 10) 0UNW22 (in base 32);
prezzo L. 39.050;
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa delle suecitate confezioni, è fissata nella misura del 30%, con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

I prezzi su indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 100/1993.

Composizione:

una capsula da 75 mg contiene: principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg. 75. Eccipienti: lattosio mg. 75; povidone mg 2,4; magnesio stearato mg 3,8;

una capsula da 150 mg contiene: principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 150. Eccipienti: lattosio mg. 86, povidone mg 4; magnesio stearato mg 6;

una capsula da mg 300 contiene: principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 300. Eccipienti: lattosio mg 140; povidone mg 6, magnesio stearato mg 9;

una capsula CR da 150 mg contiene: principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 150. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 32,8, cellulosa mocrocristallina/NaCMC mg 4,64, etilcellulosa 10 cps mg 6,38-8,44, trietilcitrato mg 0,75-0,94;

una capsula CR da 300 mg contiene: principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 300. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 65,6, cellulosa microcristallina/NaCMC mg 9,28, etilcellulosa 10 cps mg 12,75-16,87, trietilcitrato mg 1,50-1,87;

una fiala da 2 ml contiene: principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 200. Eccipienti: sodio idrossido 2 M q.b. a pH 6,4-6,5; acqua per iniezioni q.b. a ml 2;

1 ml di sospensione uso orale contiene: principio attivo: remoxipride HCl monoidrato mg 25. Eccipienti: cera carnauba mg 37,5, olio di cocco frazionato mg 784,1, monostearato di alluminio mg 19,1, acido stearico mg 5, saccarosio mg 110,2, essenza di cacao mg 4,4; mentolo naturale mg 10,7.

Indicazioni terapeutiche: schizofrenia acuta e cronica ed altre psicosi, in cui deliri, allucinazioni e disturbi del pensiero sono sintomi preminenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 257/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale «ARDUAN» (bromuro di pipecuronio) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Organon Teknika S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Ostilia, 15 - codice fiscale 07962500158.

Produttore: Organon Teknica BV nello stabilimento sito in Boxtel (Olanda).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

12 fiale liofilizzato da 4 mg/ml
codice 027740012 (in base 10) 0UGKVD (in base 32);
prezzo L. 62.200.

(Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 100/1993;

Classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale. Composizione: 1 fiala contiene: principio attivo: bromuro di pipecuronio mg 4. Eccipienti: mannitolo mg 6.

Indicazioni terapeutiche: L'Arduan è indicato come coadiuvante in anestesia chirurgica per facilitare l'intubazione endotracheale ed ottenere un miorilassamento nel corso dell'intervento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 258/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale «PLENDIL» (felodipina) nelle forme compresse × mg 10 e «5» compresse × mg 5.

Titolare A.I.C.: S.C.A. Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, codice fiscale 03296950151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

14 compresse × mg 10:
codice: 028162016 (in base 10) 0UVFZ0 (in base 32);
prezzo L. 32.100;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

28 compresse × mg 5:
codice: 028162028 (in base 10) 0UVFZ0 (in base 32);
prezzo L. 32.300;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni, è fissata nella misura del 50%.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 100/1993.

Composizione:

1 compressa da mg 10 contiene: principio attivo: felodipina 10 mg. Eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato mg 25; polivinilpirrolidone mg 24; propilgallato mg 0,06; metilidrossipropilcellulosa mg 240; alluminio silicato mg 94; cellulosa microcristallina mg 6; lattosio mg 56; sodio stearilfumarato mg 8,9; polietilenglicole mg 2,5; titanio biossido mg 1,1; ferro ossido giallo mg 0,1; ferro ossido rosso mg 0,2; cera carnauba mg 0,2;

1 compressa da mg 5 contiene: principio attivo: felodipina 5 mg. Eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato mg 12,5; polivinilpirrolidone mg 24; propilgallato mg 0,06; metilidrossipropilcellulosa mg 239,5; alluminio silicato mg 94; cellulosa microcristallina mg 6; lattosio mg 56; sodio stearilfumarato mg 8,6; polietilenglicole mg 2,4; titanio biossido mg 1,4; ferro ossido giallo mg 0,03; ferro ossido rosso mg 0,06; cera carnauba mg 0,2.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa. Angina pectoris.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente nuovo dosaggio di specialità medicinale alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 259/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale «CYCLOVIRAN» (aciclovir) compresse da 800 mg (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: Wellcome Italia S.p.a, nello stabilimento sito in Pomezia (Roma).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

25 compresse da 800 mg:
codice: 025299102 (in base 10) 0S424Y (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza 1° gennaio 1994. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: aciclovir mg 800,0. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 126,6; glicollato di amido e sodio mg 40,0; povidone mg 25,0; carminio d'indaco (E 132) mg 0,4; magnesio stearato mg 8,0.

Indicazioni terapeutiche: il Cycloviran è indicato:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;
per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti;
per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;
per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster. Alcuni studi hanno dimostrato che il trattamento precoce dell'herpes zoster con l'Aciclovir si accompagna a benefici clinici sul dolore ed alla riduzione dell'incidenza di nevralgia post-erpetica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Con i provvedimenti di seguito indicati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 260/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale «ANTIADIPOSO» 60 confetti: codice: 010292011 (in base 10) 09U2TC (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Imperia, via 25 Aprile, n. 69, codice fiscale 00080480080.

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo titolare: Teofarma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi, n. 8, codice fiscale 01423300183.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 261/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «RIFACOL» (rifaximina) nelle seguenti preparazioni:

12 compresse da 100 mg:
codice: 025303013 (in base 10) 0S45Z5 (in base 32);

12 compresse da 200 MG:
codice: 025303025 (in base 10) 0S45ZK (in base 32);

1 flacone gocce da 20 ml:
codice: 025303037 (in base 10) 0S45ZX (in base 32);

1 flacone sospensione:
codice: 025303049 (in base 10) 0S4609 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara) - Contrada S. Emidio s.n.c. - codice fiscale 00556960375.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 - codice fiscale 04485620159.

La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento consortile, sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 10993.

Decreto n. 262/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «NEO-AUDIOCORT» gocce otologiche.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone - zona industriale.

Modifiche apportate:

produttore: la produzione è ora effettuata dalla società estera Cyanamid GmbH, nello stabilimento sito in Wolfratshausen - Germania;

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: ml 100 contengono: principi attivi: triamcinolone acetonide emisuccinato (equivalente a triamcinolone acetonide mg 100) mg 123: neomicina solfato equivalente a neomicina base mg 350. Eccipienti: invariati;

numeri di codice: codice: 021029020 (in base 10) 0N1S4W (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° novembre 1993.

Decreto n. 263/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «DOMUVAR» fiale orali da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58 - codice fiscale 07696270581.

Modifica apportata:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: ogni fiala contiene: bacillus subtilis (sospensione di spore) 1 miliardo, acqua deionizzata sterile q.b. a 5 ml;

confezione e numero di codice:

scatola da 10 fiale da 5 ml;

codice: 013434028 (in base 10) 0DTZ5D (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale non possono essere più venduti a partire dal 1° novembre 1993.

Decreto n. 264/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «EMMETIPI» (metilprednisolone sodio succinato), nelle forme: 1 flaconcino iniettabile da ml 1 × mg 40 (codice 022362038) e 1 flaconcino iniettabile × ml 5 da mg 200 (codice 022362053).

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38 - codice fiscale 00312600174.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Zanoni S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Magenta, 59 - codice fiscale 00738350156.

Produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Santhià (Vercelli).

Forma di presentazione: in sostituzione della forma di presentazione: flac. iniettabile da mg 40 e flaconcino iniettabile da 5 ml × mg 200 sono ora autorizzate le forme di presentazione: flaconcino iniettabile × mg 40 + fiala solvente × ml 1 e flaconcino iniettabile da g 1 + fiala solvente × ml 16.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

flaconcino iniettabile × mg 40 + fiala solv. × ml 1: 1 ml contiene, dopo ricostituzione e mescolamento: metilprednisolone sodio succinato mg 53,05 (equivalente a metilprednisolone mg 40). Eccipienti: lattosio idrato mg 25, sodio bifosfato mg 1,6, sodio fosfato mg 17,46, alcool benzilico mg 5, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

flaconcino iniettabile × 1 g + fiala solv. × ml 16: 1 ml contiene, dopo ricostituzione e mescolamento: metilprednisolone sodio succinato mg 1326,29 (equivalente a metilprednisolone mg 1000). Eccipienti: sodio bifosfato mg 12,8, sodio fosfato mg 139,2, alcool benzilico mg 133,6, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 16.

Numeri di codice:

1 flaconcino da mg 40 + 1 fiala solvente × ml 1; codice: 022362089 (in base 10) 0PBFZ9 (in base 32);

1 flaconcino da g 1 + 1 fiala solvente × ml 16; codice: 022362103 (in base 10) 0PBFZR (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° novembre 1993.

Decreto n. 265/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «CORAL» (nifedipina), capsule di gelatina molle da mg 10, nelle confezioni:

30 capsule:
codice: 024599019 (in base 10) 0RGQHC (in base 32);
50 capsule:
codice: 024599021 (in base 10) 0RGQHF (in base 32),

autorizzata a nome della società Astra-Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli n. 10 - codice fiscale 07968910153.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. Nuovo titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Podgora, 9;

produttore: R. P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100. I controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Erba (Como).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 266/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «ESTRACYT» (estramustina) 40 e 100 capsule, autorizzata a nome della società estera A.B. Leo di Helsingborg (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via A. Volta, 16 codice fiscale 07089990159.

Modifica apportata: titolare A.I.C. Nuovo titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia A.B. di Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), s.s. Appia - codice fiscale 00294170634.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

Decreto n. 267/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «HAIMAPLEX V.I.» (complesso protrombinico plasmatico umano - Fattore II, VII, IX e X - fattore IX concentrato), nelle forme iniettabile per via endovenosa da «200 U.I.», da «500 U.I.» e da «800 U.I.».

Titolare A.I.C.: Aima derivati S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca) - codice fiscale 00883190464.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «AIMAFIX D.I.»;

modalità di produzione: la società titolare dell'A.I.C. è autorizzata a modificare il processo produttivo, adottando un procedimento di ulteriore purificazione della specialità medicinale sopraindicata;

composizione: il prodotto è ora costituito da:

AIMAFIX D.I. 200 U.I. Fattore IX della coagulazione del plasma umano sottoposto a doppia inattivazione virale con attività U.I. secondo lo standard dell'O.M.S. 84/681 200 (U.I.) Attività

specifica: non inferiore a 40 U.I./mg di proteina. Eccipienti: sodio cloruro 30 mg, sodio citrato tribasico 14,7 mg, glicina 46,3 mg, eparina 20 U.I. Solvente: acqua per preparazioni iniettabili 5 ml;

AIMAFIX D.I. 500 U.I. Fattore IX della coagulazione del plasma umano sottoposto a doppia inattivazione virale con attività (U.I.) secondo lo standard dell'O.M.S. 84/681 500 U.I. Attività specifica: non inferiore a 40 U.I./mg di proteina. Eccipienti: sodio cloruro 76 mg, sodio citrato tribasico 29,4 mg, glicina 92,6 mg, eparina 50 U.I. Solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml;

AIMAFIX D.I. 800 U.I. Fattore IX della coagulazione del plasma umano sottoposto a doppia inattivazione virale con attività (U.I.) secondo lo standard dell'O.M.S. 84/681 800 U.I. Attività specifica: non inferiore a 40 U.I./mg di proteina. Eccipienti: sodio cloruro 76 mg, sodio citrato tribasico 29,4 mg, glicina 92,6 mg, eparina 50 U.I. Solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml;

conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «AIMAFIX D.I.» è accompagnata dalla specificazione «concentrato di Fattore IX della coagulazione del plasma umano ad elevata purezza e sottoposto a doppia inattivazione virale»;

numeri di codice:

1 flacone di liof. × 200 U.I. + flacone solv. × ml 5 + set per la ricostituzione e la somministrazione;
codice: 025841077 (in base 10) 0SNMFP (in base 32);

1 flacone di liof. × 500 U.I. + flacone solv. × ml 10 + set per la ricostituzione e la somministrazione;
codice: 025841089 (in base 10) 0SNMG1 (in base 32).

1 flacone di liof. × 800 U.I. + flacone solv. × ml 10 + set per la ricostituzione e la somministrazione;
codice: 025841091 (in base 10) 0SNMG3 (in base 32).

La specialità medicinale, limitatamente alle confezioni da U.I. 200 e da U.I. 500, resta prescrivibile, a prezzi invariati a carico del S.S.N. ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992, alle condizioni precedentemente previste.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

I lotti già prodotti e contraddistinti con i numeri di codice in precedenza attribuiti non possono più essere venduti a partire dal 1° novembre 1993.

Decreto n. 268/1993 del 17 aprile 1993

Specialità medicinale: «NEOIODARSOLO» nella forma flaconcini uso orale × ml 15.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi n. 73, codice fiscale 00108790502.

Modifiche apportate:

composizione:

la composizione autorizzata è ora la seguente: ogni flaconcino contiene: principi attivi: L-arginina L-2 pirrolidon-5-carbossilato mg 300, cianocobalamina mcg 500; eccipienti: saccarosio mg 4000, sorbitolo mg 1500, metile p-idrossibenzoato mg 16,5, aroma limone mg 10, acqua demineralizzata q.b. a ml 15;

numeri di codice:
10 flaconcini per uso orale × ml 15;
codice: 023296027 (in base 10) 0Q6Y0V (in base 32);

indicazioni terapeutiche: stati di defedamento e convalescenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 aprile 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuiti, non possono essere venduti a partire dal 1° novembre 1993.

93A2392

Modificazioni ad autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso veterinario

Con i decreti ministeriali di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso veterinario:

Decreto n. 25 dell'8 aprile 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «NEMEX» nelle confezioni:

pasta per cani tubo da 10 g e 24 g - registrazione n. 25063;
pasta per gatti siringa da 2 g - registrazione n. 25063/1.

Titolare A.I.C.: Pfizer GmbH Karlsruhe (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. n. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

pasta per cani tubo da 10 g e 24 g:
principio attivo: invariato;
eccipienti: sorbitolo soluzione 150,00 mg; silice precipitata 40,00 mg; sodio alginato 22,00 mg; metile paraidrossibenzoato 0,80 mg; propileparaidrossibenzoato 0,20 mg; bronopolo 0,10 mg; acqua depurata 765,28 mg;

pasta per gatti siringa da 2 g:
principio attivo: invariato;
eccipienti: sorbitolo soluzione 300,0 mg; silice precipitata 60,0 mg; sodio alginato 44,0 mg; metile paraidrossibenzoato 1,6 mg; propile paraidrossibenzoato 0,4 mg; bronopolo 0,2 mg; acqua depurata 1363,2 mg.

I lotti già prodotti con la composizione precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 26 dell'8 aprile 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «NEMEX» - confezioni: pasta per gatti uso orale da 2 g - registrazione n. 25063/1.

Titolare A.I.C.: Pfizer GmbH Karlsruhe (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. n. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione:

siringa da 3g; resta invariato il numero di registrazione attribuito.

Decreto n. 27 dell'8 aprile 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «LINCOCIN VET» nelle preparazioni e confezioni:

soluzione sterile iniettabile:
flacone da 50 ml - registrazione n. 28052;
flacone da 100 ml - registrazione n. 28052;

compresse da 200 g:
confezione da 20 compresse in blister - registrazione n. 28052/A;
confezione da 100 compresse in blister - registrazione n. 28052/A.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A., Puurs (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154.

Trasferimento di rappresentanza e trasferita:

alla società Nuova I.C.C. - Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) s.s. n. 148, km 47,015, codice fiscale 01414750594, l'autorizzazione ad agire come concessionaria per la vendita in Italia della specialità medicinale per uso veterinario nella preparazione iniettabile;

alla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595, l'autorizzazione ad agire come concessionaria per la vendita in Italia della specialità medicinale per uso veterinario nella preparazione compresse.

Decreto n. 28 dell'8 aprile 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «DINOLYTIC» confezione soluzione sterile iniettabile 1 flacone da 10 ml - registrazione n. 23996.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A. - Puurs (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2 B, codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuova titolare A.I.C. - Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154.

Trasferimento rappresentanza e strasferita alla società Nuova I.C.C. Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) s.s. n. 148, km 47,015 codice fiscale 01414750594, l'autorizzazione ad agire come concessionario per la vendita in Italia della specialità medicinale per uso veterinario in questione.

Decreto n. 29 dell'8 aprile 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «LINCOSPECTIN» preparazioni e confezioni:

polvere solubile 75 g - registrazione n. 24984;

12.5 polvere solubile da 100 g - registrazione n. 24984 A;

soluzione sterile iniettabile 1 flacone da 20 ml, 50 ml e 100 ml - registrazione n. 24984 B.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A., Puurs (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2 B, codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuova titolare A.I.C. Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano) - codice fiscale 00768480154.

Trasferimento rappresentanza: è strasferita alla società Nuova I.C.C. Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), s.s. n. 148, km 47,015, codice fiscale 01414750594, l'autorizzazione ad agire come concessionario per la vendita in Italia della specialità medicinale per uso veterinario in questione.

Decreto n. 30 dell'8 aprile 1993

Specialità medicinale per uso veterinario «BIOSOL» - preparazioni e confezioni:

polvere solubile, confezione 25 buste da 20 g - registrazione n. 24242;

soluzione sterile 200 mg/ml 1 flacone da 100 ml - registrazione n. 24242 A.

Titolare A.I.C.: Upjohn Farmoquimica S.A., Pallejà (Barcellona) Spagna, rappresentata in Italia dalla ditta Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2 B, codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154.

Trasferimento rappresentanza: è strasferita alla società Nuova I.C.C. - Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), s.s. n. 148, km 47,015, codice fiscale 01414750594, l'autorizzazione ad agire come concessionario per la vendita in Italia della specialità medicinale per uso veterinario in questione.

Decreto n. 31 dell'8 aprile 1993

Prodotti per uso veterinario:

1) «Aeditrc» - registrazione n. 20517:
flacone multidose iniettabile 50 ml;

2) «Ampiget» - registrazione n. 25003:
flacone iniettabile 20 ml;
flacone iniettabile 100 ml;

3) «Bescort intramuscolare» - registrazione n. 23231:
flacone iniettabile 5 ml;

4) «Bescort intrarticolare» - registrazione n. 23230:
flacone iniettabile 5 ml;

5) «Boviglanđ» - registrazione n. 23929:
1 fiala iniettabile;
flacone multidose iniettabile 100 ml;

6) «Cefamast» - registrazione n. 24904:
4 tubo-siringhe da 5,5 g di pomata;
8 tubo-siringhe da 5,5 g di pomata;
50 tubo-siringhe da 5,5 g di pomata;

7) «Cefavet» - registrazione n. 24999:
flacone polvere da 10 g + flacone solvente;
flacone polvere da 20 g + flacone solvente;

8) «Duozim Balsamico» - registrazione n. 20387:
5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente da 2 ml;

9) «Equigland» - registrazione n. 23930:
confezione fiala + fialoide diluente;

10) «Flogoscin» - registrazione n. 23942:
5 flaconi liofilizzati da 5 mg + 5 fiale solvente;
10 flaconi liofilizzati da 5 mg + 10 fiale solvente;

11) «Mastiplus» - registrazione n. 23987:
4 contenitori di pomata da 5,5 g;
8 contenitori di pomata da 5,5 g;
50 contenitori di pomata da 5,5 g;

12) «Micozoo» - registrazione n. 23946:
flacone 30 ml di lozione;
flacone 50 ml di lozione;

13) «Prednisolo» - registrazione n. 23570:
flacone iniettabile sospensione acquosa 25 mg/ml;

14) «Suigland» - registrazione n. 24189:
1 fiala iniettabile da 2 mg;
5 fiale iniettabili da 2 mg;

15) «Strecillina» - registrazione n. 7998/D-2:
flacone iniettabile 3 000 000 U.I. + 3 g polvere + fiala solvente per 15 ml;

16) «Vetalgina» - registrazione n. 24368:
flacone iniettabile da 10 g polvere + flacone solvente 25 ml;
flacone iniettabile da 20 g polvere + flacone solvente 50 ml;

17) «Whipcide» - registrazione n. 21768 e 21768/1:
6 confetti da 0,5 g;
50 confetti da 0,5 g;
6 confetti da 1 g;
50 confetti da 1 g;

18) «Londicillin» - registrazione n. 24440:
flacone 10 g polvere + flacone solvente 50 ml;

19) «Rovitox» - registrazione n. 24441:
flacone iniettabile 500 ml;

20) «Romicaf» - registrazione n. 24188:
flacone iniettabile 50 ml;

21) «Cafmicina tintura spray» - registrazione n. 23571:
flacone 50 ml;

22) «Vaccino vivo liofilizzato c/difterо vaiolo aviare ceppo pollo per agopuntura» - registrazione n. 23952:
1 000 dosi (1 flacone liofilizzato + 1 diluente);
500 dosi (1 flacone liofilizzato + 1 diluente);

23) «Vaccino spento c/pseudopeste aviare emulsionato in olio minerale» - registrazione n. 23963:
500 dosi;

24) «Vaccino vivo liofilizzato c/pseudopeste aviare ceppo B1 tipo la sota» - registrazione n. 23954:
500 dosi (1 flacone liofilizzato + 1 diluente);
1.000 dosi (1 flacone liofilizzato + 1 diluente);
10 × 1.000 dosi (10 flaconi liofilizzati + 10 diluenti);

25) «Vaccino vivo liofilizzato c/pseudopeste aviare ceppo B1 tipo B1» - registrazione n. 23953:
500 dosi (1 flacone liofilizzato + 1 diluente);
1.000 dosi (1 flacone liofilizzato + 1 diluente);
10 × 1.000 dosi (10 flaconi liofilizzati + 10 diluenti).

Titolare A.I.C.: Nuova I.C.C. S.r.l. - con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Pontinia km 47,015, codice fiscale 01414750594.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: Nuova titolare A.I.C. (cambio denominazione e regione sociale): Nuova I.C.C. - Upjohn S.p.a., resta invariata la sede legale ed il numero di codice fiscale.

93A2358

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1993 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 13 gennaio 1993, sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe FAO	Responsabile della conservazione in purezza
MAIS			
Libris	HS	600	Limagrain Genetics S.r.l., Casalbuttano (Cremona) & Semences Nickerson S.A., Longué-Jumelles (F)
Falconis	HS	700	
Staris	HS	700	
Cecilia	HS	500	Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred' Italia S.p.a., Sissa (Parma)
Venusia	HS	500	
Lucia	HS	600	
Latina	HS	600	
Arlett	HS	500	O's Gold Italia S.r.l., Lodi (Milano)
Riva	HS	400	A.M.I. S.r.l., Brescia
Diva	HS	500	
Onda	HS	500	
Fulgo	HS	500	
Amulet	HS	600	
Cuneo	HS	600	
Auro	HS	600	
Stresa	HS	600	
Reflex	HS	700	
Punta	HS	700	
Pisa	HS	500	A.M.I. S.r.l., Brescia & MBS, Corné (F)
Colombo	HS	500	Fondazione Morando Bolognini, S. Angelo Lodigiano (Milano)
Allodola	HS	500	
Rondine	HS	600	
Sparviero	HS	600	
Carrillo	HS	500	Holden's Foundation Seeds, Inc., Williamsburg, Illinois (USA) & Corn States Int. S. a r.l., - Orsay (F)
Volusia	HS	600	
Alfredo	HS	600	
Provo	HS	700	
Larigo	HS	700	
Action	HS	400	KWS Italia S.p.a., Bologna & KWS Seeds, Shakopee, MN (USA)
Offer	HS	400	
Dart	HS	500	
Spot	HS	600	
Club	HS	700	
Racer	HS	700	
Patrol	HS	800	
Agent	HS	800	
Rigel	HS	500	Holden's Foundation Seeds, Inc., Williamsburg, Illinois (USA) & Isagro S.r.l., Milano
Planet	HS	600	
Priapo	HS	300	Holden's Foundation Seeds, Inc., Williamsburg, Illinois (USA) & Heligenetics S.r.l., via Provinciale, 62/A, Gaiba (Rovigo)
Linpha	HS	400	
Prometeo	HS	500	
Bacco	HS	600	
Madera	HS	300	Northrup King Co., Minneapolis (USA) & Northrup King Sementi S.p.a., Madignano (Cremona)
Mabel	HS	600	Northrup King Sementi S.p.a., Madignano (Cremona)
Agrialfa	HS	700	Agrigenetics Co., Eastlake, Ohio (USA)
Lombardo	HS	700	
Handyl	HS	300	Semences Cargill, Peyrehorade (F)
Yellow	HS	500	
Eddy	HS	500	
Skip	HS	600	
Seedy	HS	700	
Valencia	HS	600	Trisler Seed Farms Inc., Fairmount, Illinois (USA)
Must	HS	400	Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds, Origgio (Varese)
Altdek	HS	500	Dekalb-Plant Genetics, Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb Italiana S.p.a., Venezia-Mestre
Bondek	HS	500	
Lordek	HS	600	
Sindek	HS	700	
Soldek	HS	700	
Booster	HS	400	United Agriseed, Champaign, Illinois (USA)
Carson	HS	600	Agrigest S.p.a., Milano
Lambert	HS	700	
Massimo	HS	500	Semfor S.r.l., Casaleone (Verona)
Basileo	HS	600	
Moro	HS	700	
Sato	HS	700	
Silo	HS	700	
Fuoco	HS	700	
Isidoro	HS	700	
Arturo	HS	700	
Raider	HS	600	Limagrain Genetics S.r.l., Casabuttano (Cremona), & Limagrain Genetics Field Crops Corp. - Kirland, Illinois (USA)
Jordan	HS	600	
Aliante	HS	700	
Kostos	HS	700	
Winner	HS	700	
Ivo	HS	300	Semundo Italia S.r.l., Marina di Montemarciano (Ancona)
Raul	HS	500	
Moreno	HS	600	
Fiorenzo	HS	700	

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe FAO	Responsabile della conservazione in purezza
Adler	HT	200	Semundo Mais S. a r.l., Reugny-Monnaie (F)
Athos	HS	500	Institut Za Kukuruz «Zemun Polje», Belgrado (YU)
Manitoba	HS	600	Illinois Foundation Seeds, Inc. Champaign, Illinois (USA)
Minnesota	HS	700	
Ain	HS	400	Asgrow Seed Co., Kalamazoo, Michigan (USA) & Asgrow Italia S.p.a., Lodi (Milano)
Acate	HS	500	
Albegna	HS	600	
Amga	HS	700	
Argentino	HT	700	
Aterno	HS	700	
Tintoretto	HS	400	Triumph Seed Co. Inc. Ralls, Texas (USA)
Dali	HS	600	
Donatello	HT	600	
Fasso	HS	600	Rhone-Poulenc Agrochimie, Mereville (F)
Rocco	HS	600	
Alloro	HS	700	
Tarragona	HS	700	Semillas Fito S.A., Barcellona (E)
Girona	HS	700	
Mataro	HS	700	
Menorca	HS	700	

SORGO DA GRANELLA

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Alfa	HS	Semundo Italia S.r.l., Marina di Montemarciano (Ancona)
Beta	HS	
Aragon	HS	Venturoli Sementi, Pianoro (Bologna) & Semences de Provence, Arles (F)
Arabella	HS	
Marmolada	HS	Agrigenetics Co., Eastlake, Ohio (USA)
Kaibo-X116	HS	Dekalb-Plant Genetics Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb Italiana S.p.a., Venezia-Mestre
Cadiz	HS	NC + Hybrids, Lincoln, NE (USA)
Alisor	HS	
Castoro	HS	Garst Seed Co. Slater, Iowa (USA)
Bianco	HS	Program Génétique, Fourques (F)
Glorius	HS	Northrup King Semences, Fenouillet (F)
Astrus	HS	
Lilius	HS	
Vitasol	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., Sissa (Parma)
Vigorsol	HS	

SORGO DA FORAGGIO

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Indian	HS	Venturoli Sementi, Bologna & Renk Int., Sun Prairie (USA)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
RISO	
Alpe	Lugano Leonardo «Emiliana Veneta Frumenti», Tortona (Alessandria)
Porto	S.I.S. Società Italiana Sementi, Bologna
ORZO DISTICO	
Grosso	Cebeco-Handelsraad, Rotterdam (NL)

GIRASOLE

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Lory	HS	O's Gold Italia, Lodi (Milano)
Molly	HS	
Cesar	HS	Rustica Semences, Blagnac (F)
Guepar	HT	
Solar	HS	
Cinzia	HS	Triumph Seed Co. Inc., Ralls (USA)
Koral	HS	Green Genetics, Chappes (F)
Fuego	HS	
Nardil	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Des Moines, (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., Sissa (Parma)
Basil	HS	
Sunil	HS	
Virgil	HS	
Princil	HS	
Novil	HS	
Olivil	HS	
Olomil	HS	
Olidil	HS	
Olexil	HS	
Nikil	HS	
Olandil	HS	
Autan	HT	C.S.T., Castelnaudary (F)
Sanflor	HS	Northrup King Semences, Fenouillet (F)
Santiago	HS	
Alesia	HS	Program Genetique S.n.c., Fourques (F)
Horus	HS	I.S.E.A., Falconara Marittima (Ancona)
Phomostar	HS	
Primex	HS	
Astral	HS	C.I.P.S.E. Soc. Coop. a r.l., Cooperativa Interregionale Produzione Sementi Elette, Sassoferrato (Ancona)
Miral	HS	
Blumix-DK 3849	HS	Dekalb Genetics Dekalb (USA) & Dekalb Argentina, Buenos Aires (AR) & G.K.I., Szeged (H)
Colorado	HS	Heliaselect S. a r.l., Le Fayel (F) & Kws Italia S.p.a., Bologna
Solgran	HS	Rhone Poulenc Agrochimie, Lione (F)
Soltera	HT	
Soleico	HS	
Solsuper	HT	
Actisol	HS	Semences Cargill, Sauzet (F)
German	HS	Koipesol S.A., Sevilla (E)
Marko	HS	
Hector	HS	
Galileo	HS	
Akiles	HS	
Sarah	HS	Semundo Italia S.r.l., Marina di Montemarciano (Ancona)
Petra	HS	
Ramona	HS	
Isoter	HT	Interstate Seed Co., Fargo, ND (USA)
Issimo	HS	
Island	HS	
Isofort	HS	
Alfatic	HS	Agrigenetics Co., Eastlake, Ohio (USA)

Specie e varietà	Gruppo di precocità	Responsabile della conservazione in purezza
		SOIA
Genealfa	II	Agrigenetics Co., Eastlake (USA)
Genebeta	I	
Miki	0	Asgrow Seed Co., Kalamazoo (USA) e commer.
Fuxian	I	Asgrow Seed Co., Kalamazoo (USA) & Asgrow Italia, Div. Upjohn, Lodi (Milano)
Sanchi	I	
Sapporo	I	
Yangtze	II	
Taiwan	II	
Calera	II	Callahan Enterprises Inc., Westfield (USA)
Craft	I	
Cosmos	II	
Palomar	I	
Susy	I	O s Gold Italia, Lodi (Milano)
Marilyn	I	
Lory	II	ABI, Agripro Bioscences Inc., Shawnee Mission, (USA)
Selli	I	
Talon	I	W.G. Thompson & Sons LTD, Blenheim (CND)
Energy	0-I	Venturoli Sementi, Pianoro (Bologna)
Target	I	
Lotto	II	Land O'Lakes Inc., St. Paul (USA)
Brillante	I	Northrup King Co., Minneapolis, (USA)
Cammeo	0	
Soidor	I	King Agro Inc., Chatham, (CND)
Avila	0	Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad (YU)
Mara	II	Lunquist Seed Inc., Wheaton (USA)
Sarah	I	
Gipsy	00	Semfor, Casaleone (Verona)
Bistro	I	
Bosco	0	
Clio	I	
Tippo	0	
Rialto	I	
Dalí	0-I	Midwest Oilseeds, Adel (USA)
Adel	I	
Gemina	II	
Silva	I	
Pegaso	I-II	
Pavone	II	
Compact	I	Dunn Int., Waterloo (USA)
Goldor	I	Rustica Semences, Blagnac (F)
Adriana	II	Ag One Seeds, Delavan (USA)
Beatrice	I	

Specie e varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
		BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Mizar	P (4)	Agra Società del Seme S.r.l., Massa Lombarda (Ravenna)
Rizohil	D (2)	Hilleshog AB, Landskrona (S)
Cereohil	P (4)	
Riace	P (4)	ICI Seeds-Ses n.v. - S.A. Massa Lombarda (Ravenna)
Enne	P (4)	
Certo	P (4)	
Duetto	D (2)	
Sicura	P (4)	Van Der Have, Kapelle (NL)
Idea	D (2)	
Nemafort	D (2)	
Melissa	P (4)	Mennesson, Anizy le Chateau (F)
Appia	P (4)	
Centro	P (4)	Delitzsch Pflanzenzucht, Bergen (D) & Semenitala, Bologna
Duplo	D (2)	

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Ginestrino:	
Susan	Sementi Miatello, S. Martino di Lupari (Padova)
Erba medica:	
Susi	D Eugenio Sementi, S. Omero (Teramo)
Tuscia	Triumph Seed Co. Inc., Ralls (USA)
Agata	Semfor, Casaleone (Verona) & Amfo, Provins (F)
Siriver	Csiro Division of Plant Industry, Canberra (AUS)
Precedent	Vista, St. Joseph (USA)
Lorita	ABI Agripro Bioscences Inc., Ames (USA)
Lobo	
Multiking I	Northrup king Co., Minneapolis (USA)
Brio	Venturoli Sementi, Pianoro (Bologna) & Renk Int., Ltd., Sun Prairie (USA)
Legend	Land O Lakes Inc., St. Paul (USA)
Trifoglio alessandrino:	
Miriam	Sementi Miatello, S. Martino di Lupari (Padova)
Tim	D'Eugenio Sementi, S. Omero (Teramo)
Maremma	Cooperativa Agricola «S. Rocco», Grosseto
Trifoglio persico:	
Vittoria	D'Eugenio Sementi, S. Omero (Teramo)
Lara	Sementi Miatello, S. Martino di Lupari (Padova)
Trifoglio pratense (violetto):	
Vignola	Luigi Ferri, Vignola (Modena)
Loglio d'Italia:	
Padano	Sementi Miatello, S. Martino di Lupari (Padova)
Adige	
Attila	Centro Miglioramento Genetico Piante Agrarie, Tombolo (Padova)
Devis	
Kitti	Dansk Planteforaedling A S, Store Heddinge (DK)
Roberta	
Trifoglio incarnato:	
Santantonio	Centro Miglioramento Genetico Piante Agrarie, Tombolo (Padova)
Vera	Sementi Miatello, S. Martino di Lupari (Padova)
Trifoglio ibrido:	
Lisa	Sementi Miatello, S. Martino di Lupari (Padova)
Veccia vellutata:	
Namoi	South Australian Department of Agriculture, Adelaide (AUS)
Patata:	
Alba	Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria «N. Strampelli» di Lonigo (Vicenza)
Remarka	Hettema Zonen Kweekbedrijf, Emmeloord (NL)
Proloog	
Amadeus	Kweekbedrijf Ropta-Zpc, Metslawier (NL)
Latona	
Celeste	
Da Vinci	
Aida	Germicopa, Quimper (F)
Sonja	Niederosterreichische Saatbaugenossenschaft, Vienna (A)
Early	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali, Bologna
Merit	
Fox	Uniplanta Saatzucht, Niederarnbach (D)
Ajiba	Stet en Slot Export, Emmeloord (NL)
Sensation	

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1993 sono iscritte nei registri delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Elisir	Comes S.p.a., via Novaluce, 67 - 95030 Tremestieri Etneo (Catania)
Puma	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Asparago:	
Argo	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Eros	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Carota:	
Cindy	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Scorpion	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Cetriolo:	
Tenderness	Four S.r.l., via Meucci, 7 - 39055 Laives (Bolzano)
Cece:	
Bianco Catanese	Comes S.p.a., via Novaluce, 67 - 95030 Tremestieri Etneo (Catania)
Rubino	Comes S.p.a., via Novaluce, 67 - 95030 Tremestieri Etneo (Catania)
Cicoria:	
Ginevra	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Cipolla:	
Magnum	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Marica	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Midstar	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Morgana	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Paragon	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Precoce di Sicilia	Comes S.p.a., via Novaluce, 67 - 95030 Tremestieri Etneo (Catania)
Simcoe	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Snow White	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Fagiolo nano:	
Bieda	I.S.I. Italiana Sementi & Ibridi S.r.l., via Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Bisonte Rosso	Sementi Dotto S.p.a., via Lavariano, 15 - 33050 Mortegliano (Udine)
Borlotto Italico	Sementi Dotto S.p.a., via Lavariano, 15 - 33050 Mortegliano (Udine)
King	Istituto Sperimentale per le colture industriali, via di Corticella, 133 - 40129 Bologna
Merit	Istituto Sperimentale per le colture industriali, via di Corticella, 133 - 40129 Bologna

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Lattuga:	
Aguilas	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Grenada	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Lorca	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Parigina	Société Vilmorin - La Ménitré - 49250 Beaufort en Vallée (F)
Melanzana:	
Cima Viola	La Semiorto Sementi S.r.l., via Vecchia Lavorate, 47 - 84080 Lavorate - Sarno (Salerno)
Isotta	I.S.I. Italiana Sementi & Ibridi S.r.l., via Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
L'Alguer	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Mary	Four S.r.l., via Meucci, 7 - 39055 Laives (Bolzano)
Melone:	
Antares	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Carson	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Cortes	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Dolmen	I.S.I. Italiana Sementi & Ibridi S.r.l., via Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Frisco	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Goldie	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Griffin	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Momo	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Netace	Zorzi Sementi S.r.l., via P. Barozzi, 19 - 35128 Padova
Primero	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Rocamiel	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Sebastian	I.S.I. Italiana Sementi & Ibridi S.r.l., via Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Sweetness	Four S.r.l., via Meucci, 7 - 39055 Laives (Bolzano)
Peperone:	
Antares	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Elfo	I.S.I. Italiana Sementi & Ibridi S.r.l., via Cabriolo, 61 - 43036 Fidenza (Parma)
Falcon	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Magnigold	Four S.r.l., via Meucci, 7 - 39055 Laives (Bolzano)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Magnum	Four S.r.l., via Meucci, 7 - 39055 Laives (Bolzano)
Mistral	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Quador	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Toppy	Comes S.p.a., via Novaluce, 67 - 95030 Tremestieri Etneo (Catania)
Pomodoro:	
Cosmo	Olter Sementi S.r.l., corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Cubrix	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Early Long	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Esamech	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Falcon	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Fedra	Comes S.p.a., via Novaluce, 67 - 95030 Tremestieri Etneo (Catania)
Goblin	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Hidalgo	Zorzi Sementi S.r.l., via P. Barozzi, 19 - 35128 Padova
Hybrix	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Kargo	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Itallong	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Mythos	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Moana	Comes S.p.a., via Novaluce, 67 - 95030 Tremestieri Etneo (Catania)
Mogambo	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Nemador	E.R.S.O. Soc. coop. a r.l., viale Bovio, 600 - Cesena (Forlì)
Primo Early	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Raider	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Red Bunch	Four S.r.l., via Meucci, 7 - 39055 Laives (Bolzano)
Shady Lady	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Spazio	Olter Sementi S.r.l., corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Super Canner	Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - 2320 Technology Parkway - P.O. Box 1480
Theo	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Virtus	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Zucchino:	
Cobra	Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Guelfo	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
San Pasquale	La Semiorto Sementi S.r.l., via Vecchia Lavorate, 37 - 84080 Lavorate - Sarno (Salerno)

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1993 sono state cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Denominazione delle varietà	Decreto ministeriale d'iscrizione
01. *Barbabietola da zucchero-Beta Vulgaris L.:*	
Corallo	25- 1-84
Opale	20-12-88
Turchese (Diamante)	6- 6-86
Zaffiro	25- 1-84
Ursus	16- 1-73
Ursus poly	4- 3-75
Zentaur	16- 2-73
17. *Loglio d'Italia-Lolium multiflorum Lam.:*	
Gaza	20-12-84
38. *Pisello da foraggio-Pisum sativum L. (partim):*	
Enka	15- 3 79
57. *Colza-Brassica napus L. (partim):*	
Andromeda	20-11-87
Antares	20-11-87
Medea	20-11-87
Olivia	20-11-87
Romea	20-11-87
63. *Girasole-Helianthus annuus L.:*	
Atica	9- 3-88
Drysol	1- 3-82
Giunco	16-12-89
Kamil	9- 3-88
Luna	20- 3-92
Macrosol	30- 5-87
Milos	16- 2-89
Oregon	1- 3-82
SNT 8932 Parana	19-12-90
SNT 8943 Riodor	19-12-90
SNT 8946 Junin	19-12-90
Solamor	9- 3-88
Solaris	1- 3-82
Solpro	16-12-89
Solre 2	9- 3-88
Soltop	27-12-85
Solvida	20- 3-92
Sonar	16-12-89
Topdor	20- 3-92
Valdor	16- 2-89
Yuma	1- 3-82
67. *Soia-Glycine max (L.) Merrill:*	
Alabastra	20- 3-92
Caldora	20-12-88
Cassiopea	9- 3-88
Hondo	19-12-90
Kelly	19-12-90
Megan	9- 3-88
Mikata	19-12-90
Turchina	11- 2-87
Zircona	20- 3-92
73. *Sorgo-Sorghum bicolor (L.) Moench:*	
Acapulco	9- 3-88
Producer	9- 3-88

Denominazione delle varietà	Decreto ministeriale d'iscrizione
80. Mais Zea mays L.	
Agile LG 60	25- 1-84
Aiace	10- 3-83
Aldan	30- 5-87
Asgrow 66	29- 4-69
Asgrow ASX 55	22- 4-72
Aude	20-12-88
Biloxis	19-12-90
Campus	19-12-90
Celio	20-12-88
Cesaris	19-12-90
Claris	19-12-90
Conero	19-12-90
Damon	6- 3-81
Ducato G 4712	9- 3-88
Duetto	30- 5-87
Fenix G 4727	6- 3-81
Funk's G First	15- 4-76
Iller	9- 3-88
Kuban	9- 3-88
Lambro	15- 4-86
Larice	20- 3-92
LG 11	7- 5-73
LG 2301	15- 4-86
Lico	15- 4-86
Loria	25- 6-85
Malva	20- 3-92
Nerone	19-12-90
Niger	25- 1-84
Noce	15- 4-86
Norex G-4610	25- 3-85
Nure	25- 3-85
Ortles	15- 1-90
Padano	5- 5-80
Pecos	30- 5-87
Peonia	20-12-88
Prisco	30- 5-87
Rodano	25- 3-85
Ronilo	30- 5-87
Ronix	30- 5-87
Rozen	15- 1-90
RX 42	18- 2-87
Segre	30- 5-87
Sil	1- 3-82
Silka	9- 3-88
Simni	30- 5-87
Spiritis	20-12-88
Sprea	20-12-88
Stelvio	19-12-90
Supercross ATC 75	24- 1-75
Tigri	10- 3-83
Trio	25- 3-85
Trebbia	25- 3-85
Vettore	19-12-90
Volta	30- 5-87

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1993 sono state cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole e orticole:

Specie	Varietà	Decreto ministeriale di iscrizione o reiscrizione
Anguria	Condor	15- 4-86
Cavolo broccolo	Toro	25- 1-84
	Capitol	4-12-85
	Scorpio	30- 5-87
Carota	Nangro	28-12-84
Cavolfiore	Olympus	2- 6-88
	Polo	25- 1-84
	Snowstar	20-11-87
Cavolo cappuccio bianco	Enterprise	26- 7-88
	Conquest	4-12-85
	Zeus	30- 5-87
	Neptune	30- 5-87
Cetriolo	Tamora	21- 7-83
	Pelago	28-12-84
Cipolla	Pronto	2- 6-88
Fagiolo nano	Gabriella	2- 6-88
	Gaelic	2- 6-88
	Rise	25- 1-84
	Sparkle	15- 4-86
	Atlantic	30- 5-87
	Mutin	30- 5-87
	Renon	30- 5-87
	Morena	28-12-84
	Monviso	28-12-84
	Mogano	4-12-85
	Montebianco	4-12-85
	Aria	10- 9-79
Lattuga	Fenix	25- 1-84
Melanzana	Maela	21- 7-83
	Meridiana	4-12-85
Melone	Chando	2- 6-88
	Don Juan	2- 6-88
	Brio	28-12-84
Peperone	Blue Star	2- 6-88
	Skipper	21- 7-83
	Shamrock	21- 7-83
	Lado	21- 7-83
	Signet	21- 7-83
	Torre	4-12-85
	Dracma	11- 6-88
Pisello	Sprite	2- 6-88
	Envy	20-11-87
Pomodoro	Brown-1	21- 7-83
	Marzano	2- 6-88
	Milo	21- 7-83
	Montello	21- 7-83
	Parteno	11- 6-88
	Tifi	21- 7-83

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1993 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

80. *Mais-Zea mays L.*: Mercury, Centauro, Discovery, Sagittario, Bat, Smart, Laser, Fasar, Galaxy, Signal, Fender, Master, Sirio, Halley, Parker, Acquario, Glen, Mark, Harvest, Armstrong, Zelig, Candy e Norton:

da: Enichem Agricoltura S.p.a. - via Medici del Vascello, 40/c - 20138 Milano & Holden's Foundation Seeds Inc. Williamsburg, Iowa 52361 (USA)
a: Isagro S.r.l. - Via Medici del Vascello, 40/c - 20138 Milano & Holden's Foundation Seeds Inc. Williamsburg, Iowa 52361 (USA)

63. *Girasole-Helianthus annus L.*: Alice e Jenny:

da: Enichem Agricoltura S.p.a. - via Medici del Vascello, 40/c - 20138 Milano
a: Isagro S.r.l. - via Medici del Vascello, 40/c - 20138 Milano

01. *Barbabietola da zucchero-Beta vulgaris L.*: Larice:

da: ICI Seeds Ses n.v./S.A. - via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna)
a: ICI Seeds Ses n.v./S.A. - via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna) & ICI Seeds Ses n.v./S.A. - Industriepark 15 - B-3300 Tienen

68. *Avena-Avena sativa L.*: Perona:

da: Cebeco Zaden B.V. - 31, Blaak - NL - 3001 Rotterdam GA
a: S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. - via Marconi 43 - 40122 Bologna

35. *Erba medica-Medicago sativa L.*: Serena:

da: Plant Genetics Inc. - 1918 South Middleton Rd. Nampa, ID83686 (USA)
a: Plant Genetics Inc. - 1918 South Middleton Rd. Nampa, ID83686 (USA) & MBS, Inc. P.O. Box 308 - Ames, Iowa 50010-0308 (USA)

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1993 la denominazione delle varietà sottoelencate viene modificata con la dizione a fianco indicata:

01. *Barbabietola da zucchero* - Beta vulgaris L.:

da: Targa a: Stella

57. *Colza* - Brassica napus L. (Partim):

da: Samurai a: Samourai

63. *Girasole* - Helianthus annuus L.:

da: Pulsar (R883) a: Pulsar

da: Oscar (R881) a: Oscar

da: Malabar (R897) a: Malabar

77. *Frumento tenero* - Triticum aestivum L.:

da: Poncho a: Taylor

80. *Mais* - Zea Mays L.:

da: Golf a: Cezanne

81. *Patata* - Solanum tuberosum L.:

da: Ceasar a: Caesar

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1993 la iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2002:

01. *Barbabietola zucchero-Beta vulgaris*: Deli 24, Dora, Eva, Flamenco, Ritmo, Samba.

16. *Festuca Rossa-Festuca rubra L.*: Tridano.

18. *Loglio perenne e loietto inglese - Lolium perenne L.*, Argona e Lenta.

35. *Erba medica-Medicago sativa L.*: Maga e Selene.

46. *Favino-Vicia faba L. (partim)*: Chiaro di Torre Lama a Scuro di Torre Lama.

63. *Girasole-Helinthus annuus L.*: Florom 305, Gloriasol e Novisol.

68. *Avena-Avena sativa L.*: Lidia.

69 *Orzo distico-Hordeum vulgare L.*: Gitane, Igri e Tipper

70. *Riso-Oryza Sativa L.*: Alfa, Lomellino, Nettuno e Smeraldo.

72. *Segale-Secale cereale L.*: Halo.

77. *Frumento tenero-Triticum aestivum L.*: Costantino e Tommaso.

78. *Frumento duro-Triticum durum Desf.*: Appio, Latino e Olinto.

80. *Mais-Zea mais L.*: Daiamond, Eldorado, Eva, Magia, Master, Smart e Sultan.

81. *Patata-Solanum tuberosum L.*: Molisana e Sigma.

Le sottoelencate varietà sono cancellate dal registro nazionale, ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27:

01. *Barbabietola zucchero-Beta vulgaris*: Flamenco.

69. *Orzo polistico-Hordeum vulgare L.*: Zingaria.

77. *Frumento tenero-Triticum aestivum L.*: Camilla.

78. *Frumento duro-Triticum durum Desf.*: Augusto, Anglia e Febo.

80. *Mais-Zea mais L.*: Roberta.

81. *Patata-Solanum tuberosum L.*: Senta.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1993 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà viene affidata al conservatore in purezza di seguito indicato:

Cavolfiore - (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis):

Omar e Orap

da: Oris S.p.a - viale Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano
a: S.A.I.S. S.p.a. - via Ravennate, 214 - 47023 Cesena (Forlì)

Con decreto ministeriale 19 marzo 1993 la responsabilità della conservazione in purezza della varietà di riso denominata Thaibonnet, di tipo precoce «lungo B» la cui descrizione e documentazione amministrativa è depositata presso questo Ministero, è affidata oltre che ai soggetti citati nel decreto ministeriale 31 gennaio 1992 anche alle sottoelencate società:

Ente nazionale risi, domiciliato in piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano;

S.I.S. - Società italiana sementi, domiciliata in via Marconi, 43 - 40122 Bologna;

Consorzio agrario provinciale di Vercelli, piazza Zumaglini, 14 - 13100 Vercelli.

93A2310

MINISTERO DEL TESORO

N. 70

Media dei titoli del 13 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,900
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,950
» » » 21- 4-1987/94	93,100
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,450
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,225
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,325
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,775
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,600
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,875
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,875
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,125
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,300
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,925
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	98,950
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,550
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,600
» » » E.R. 2,5% 1983/93	102
» » » Ind. 1- 5-1988/93	100,050
» » » » 1- 6-1988/93	100,475
» » » » 18- 6-1986/93	99,925
» » » » 1- 7-1988/93	100,775
» » » » 17- 7-1986/93	100,025
» » » » 1- 8-1988/93	100,775
» » » » 19- 8-1986/93	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,500
» » » » 18- 9-1986/93	100,450
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93	100,925
» » » » 1-11-1988/93	100,375
» » » » 18-11-1987/93	101,725
» » » » 19-12-1986/93	102,450
» » » » 1- 1-1989/94	100,550
» » » » 1- 2-1989/94	100,475
» » » » 1- 3-1989/94	100,700
» » » » 15- 3-1989/94	100,525
» » » » 1- 4-1989/94	100,125
» » » » 1- 9-1989/94	100,025
» » » » 1-10-1987/94	100,600
» » » » 1-11-1989/94	99,675
» » » » 1- 1-1990/95	99,600
» » » » 1- 2-1985/95	101,075
» » » » 1- 3-1985/95	99,725
» » » » 1- 3-1990/95	99,675
» » » » 1- 4-1985/95	98,075
» » » » 1- 5-1985/95	97,575
» » » » 1- 5-1990/95	99,200
» » » » 1- 6-1985/95	97,975
» » » » 1- 7-1985/95	98,325
» » » » 1- 7-1990/95	99,800
» » » » 1- 8-1985/95	98,400
» » » » 1- 9-1985/95	98,225
» » » » 1- 9-1990/95	99,700
» » » » 1-10-1985/95	98,550
» » » » 1-10-1990/95	99,650
» » » » 1-11-1985/95	99,375
» » » » 1-11-1990/95	99,350
» » » » 1-12-1985/95	100,900
» » » » 1-12-1990/95	99,425
» » » » 1- 1-1986/96	100,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,275
» » » » 1- 1-1991/96	99,700
» » » » 1- 2-1986/96	99,925
» » » » 1- 2-1991/96	99,425
» » » » 1- 3-1986/96	99,700
» » » » 1- 4-1986/96	97,850
» » » » 1- 5-1986/96	97,025
» » » » 1- 6-1986/96	97,075
» » » » 1- 7-1986/96	97,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986 96	96,725
»	»	»	»	1- 9-1986 96	97,025
»	»	»	»	1-10-1986 96	97,750
»	»	»	»	1-11-1986 96	99,150
»	»	»	»	1-12-1986 96	100,650
»	»	»	»	1- 1-1987 97	99,900
»	»	»	»	1- 2-1987 97	99 325
»	»	»	»	18- 2-1987 97	99,325
»	»	»	»	1- 3-1987 97	98,325
»	»	»	»	1- 4-1987 97	96,800
»	»	»	»	1- 5-1987 97	96,350
»	»	»	»	1- 6-1987 97	96,625
»	»	»	»	1- 7-1987 97	96,500
»	»	»	»	1- 8-1987 97	96,550
»	»	»	»	1- 9-1987 97	97,875
»	»	»	»	1- 3-1991 98	97,175
»	»	»	»	1- 4-1991 98	97,025
»	»	»	»	1- 5-1991 98	96,600
»	»	»	»	1- 6-1991 98	97,175
»	»	»	»	1- 7-1991 98	97,200
»	»	»	»	1- 8-1991 98	96,900
»	»	»	»	1- 9-1991 98	96,750
»	»	»	»	1-10-1991 98	96,375
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,400
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,675
»	»	»	»	1- 1-1992 99	96,675
»	»	»	»	1- 2-1992/99	96,325
»	»	»	»	1- 3-1992 99	96,475
»	»	»	»	1- 4-1992 99	95,950
»	»	»	»	1- 5-1992 99	95,925
»	»	»	»	1- 6-1992 99	96,625
»	»	»	»	1- 8-1992 99	96,475

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 7-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,875
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,800
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 9-1990 94	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1990 94	99,775
»	»	»	12,50%	1- 1-1991 96	99,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1991 96	100,025
»	»	»	12,00%	1- 6-1991 96	98,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1991 96	98,575
»	»	»	12,00%	1-11-1991 96	98,300
»	»	»	12,00%	1- 1-1992 97	98,250
»	»	»	12,00%	1- 5-1992 97	98,025
»	»	»	12,50%	1- 6-1990 97	99,500
»	»	»	12,50%	16- 6-1990 97	99,475
»	»	»	12,50%	1-11-1990 97	99 375
»	»	»	12,50%	1- 1-1991 98	99,425
»	»	»	12,50%	19- 3-1991 98	99,550
»	»	»	12,00%	20- 6-1991 98	97,600
»	»	»	12,50%	18- 9-1991 98	97,375
»	»	»	12,00%	17- 1-1992 99	97,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1991 2001	98 800
»	»	»	12,00%	1- 6-1991 2001	96,075
»	»	»	12,00%	1- 9-1991 2001	96,200
»	»	»	12,00%	1- 1-1992 2002	96,100
»	»	»	12,00%	1- 5-1992 2002	96,175

Titolo				Data	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U				15- 4-1985 93	9,75%	97,875
»	»	»	»	22- 7-1985 93	9,00%	98,750
»	»	»	»	25- 7-1988 93	8,75%	98,275
»	»	»	»	28- 9-1988 93	8,75%	97,475
»	»	»	»	26-10-1988 93	8,65%	97,275
»	»	»	»	22-11-1985 93	8,75%	98 250
»	»	»	»	28-11-1988 93	8,50%	97,700
»	»	»	»	28-12-1988 93	8,75%	96,400
»	»	»	»	21- 2-1986 94	8,75%	99,350
»	»	»	»	25- 3-1987 94	7,75%	99,150
»	»	»	»	19- 4-1989 94	9,90%	100,250
»	»	»	»	26- 5-1986 94	6,90%	96 500
»	»	»	»	26 7 1989 94	9,65%	99,950
»	»	»	»	30- 8-1989 94	9,65%	99,700
»	»	»	»	26-10-1989 94	10,15%	101,750
»	»	»	»	22-11-1989 94	10,70%	102,200
»	»	»	»	24- 1-1990 95	11,15%	110,500
»	»	»	»	27- 3-1990 95	12,00%	107,500
»	»			24- 5-1989 95	9,90%	101,600
»	»	»	»	29- 5-1990 95	11,50%	104,150
»	»	»	»	26- 9-1990 95	11,90%	103 850
»	»	»	»	16- 7-1991 96	11,00%	104 —
»	»	»	»	22-11-1991 96	10,60%	104,925
»	»	»	»	23- 3-1992 97	10,20%	104,650
»	»	»	»	26- 5-1992 97	10,50%	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M13043

N. 71

Media dei titoli del 14 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	95,900
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,050
» » » 21- 4-1987/94	93,050
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,175
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,450
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,750
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,225
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,750
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,825
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,825
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,075
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,100
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,700
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,425
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 .	98,550
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 .	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 .	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,600
» » » TR 2,5% 1983/93 .	102
» » » Ind 1- 5-1988/93 . .	99,950
» » » » 1- 6-1988/93 . .	100,350
» » » » 18- 6-1986/93 .	99,975
» » » » 1- 7-1988/93 .	100,500
» » » » 17- 7-1986/93 . . .	99,900
» » » » 1- 8-1988/93	100,550
» » » » 19- 8-1986/93	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93 . . .	100,400
» » » » 18- 9-1986/93 . .	100,225
» » » » 1-10-1988/93 . . .	100,225
» » » » 20-10-1986/93 . . .	100,700
» » » » 1-11-1988/93	100,300
» » » » 18-11-1987/93 . .	101,600
» » » » 19-12-1986/93 . . .	102,550
» » » » 1- 1-1989/94 .	100,175
» » » » 1- 2-1989/94 . . .	100,350
» » » » 1- 3-1989/94 . .	100,400
» » » » 15- 3-1989/94	100,300
» » » » 1- 4-1989/94	100,450
» » » » 1- 9-1989/94	99,800
» » » » 1-10-1987/94 . . .	100,400
» » » » 1-11-1989/94 . . .	99,500
» » » » 1- 1-1990/95 . .	99,325
» » » » 1- 2-1985/95 . .	101,075
» » » » 1- 3-1985/95 . .	99,675
» » » » 1- 3-1990/95 . .	99,500
» » » » 1- 4-1985/95 . . .	97,900
» » » » 1- 5-1985/95 . . .	97,550
» » » » 1- 5-1990/95	99,075
» » » » 1- 6-1985/95	98,175
» » » » 1- 7-1985/95 . . .	98,550
» » » » 1- 7-1990/95 . . .	99,575
» » » » 1- 8-1985/95	98,600
» » » » 1- 9-1985/95 . . .	98,275
» » » » 1- 9-1990/95 . . .	99,500
» » » » 1-10-1985/95 . .	98,450
» » » » 1-10-1990/95	99,450
» » » » 1-11-1985/95	99,175
» » » » 1-11-1990/95 . .	99,050
» » » » 1-12-1985/95 . .	100,350
» » » » 1-12-1990/95	99,200
» » » » 1- 1-1986/96 . . .	99,875
» » » » 1- 1-1986/96 II .	100,550
» » » » 1- 1-1991/96	99,525
» » » » 1- 2-1986/96 . . .	99,825
» » » » 1- 2-1991/96	98,975
» » » » 1- 3-1986/96	98,925
» » » » 1- 4-1986/96	97,700
» » » » 1- 5-1986/96	96,900
» » » » 1- 6-1986/96	97,225
» » » » 1- 7-1986/96	97,125

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	96,600
» » » »		1- 9-1986/96	96,950
» » » »		1-10-1986/96	97,500
» » » »		1-11-1986/96	99 —
» » » »		1-12-1986/96	100,275
» » » »		1- 1-1987/97	99,725
» » » »		1- 2-1987/97	99,100
» » » »		18- 2-1987/97	99,175
» » »		1- 3-1987/97	97,825
» » » »		1- 4-1987/97	96,575
» » » »		1- 5-1987/97	95,925
» » » »		1- 6-1987/97	96,750
» » » »		1- 7-1987/97	96,175
» » » »		1- 8-1987/97	96,300
» » » »		1- 9-1987/97	97,600
» » » »		1- 3-1991/98	96,700
» » » »		1- 4-1991/98	96,825
» » » »		1- 5-1991/98	96,100
» » » »		1- 6-1991/98	97,025
» » » »		1- 7-1991/98	96,750
» » » »		1- 8-1991/98	96,350
» » » »		1- 9-1991/98	96,075
» » » »		1-10-1991/98	95,825
» » » »		1-11-1991/98	95,900
» » » »		1-12-1991/98	96,250
» » » »		1- 1-1992/99	95,925
» » » »		1- 2-1992/99	95,925
» » » »		1- 3-1992/99	95,725
» » » »		1- 4-1992/99	95,400
» » » »		1- 5-1992/99	95,275
» » » »		1- 6-1992/99	96,900
» » » »		1- 8-1992/99	95,800
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,825
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	98,925
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,850
» » »	12,50%	17-11-1993	99,925
» » »	12,50%	1-12-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,525
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,325
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,700
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,100
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	97,850
» » »	12,00%	1-11-1991/96	97,700
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	97,350
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,925
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,800
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,675
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,900
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	96,750
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	96,600
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	96,325
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,150
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,150
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,350
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	95,275
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	95,325

Titolo	Data	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U.	15- 4-1985/93	9,75%	97,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	103,250
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,100
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,750
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,600
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,450
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,450
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,850
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	108,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	113 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,650
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	102,150
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,550
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,700
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,975
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	104,400
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	103,700

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M14043

Cambi giornalieri del 19 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 19 aprile 1993

Dollaro USA	1534,97
ECU	1856,55
Marco tedesco	951,62
Franco francese	281,70
Lira sterlina	2347,74
Fiorino olandese	846,97
Franco belga	46,24
Peseta spagnola	13,179
Corona danese	248,06
Lira irlandese	2320,72
Dracma greca	6,974
Escudo portoghese	10,294
Dollaro canadese	1222,60
Yen giapponese	13,804
Franco svizzero	1034,84
Scellino austriaco	135,24
Corona norvegese	224,74
Corona svedese	205,65
Marco finlandese	275,83
Dollaro australiano	1099,81

93A2411

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 il dott. Antonio Novario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici», a r.l., con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 marzo 1988, in sostituzione del dott. Pietro Fratta, dimissionario.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il dott. Raffaele Ferrara è stato confermato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata - Cooperativa trasporti corrieri spedizionieri - C.T.C.S.», con sede in Reggio Emilia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 6 marzo 1984, in luogo di una terna di commissari liquidatori.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1993 il dott. Giancarlo Del Pinto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L.M. - Cooperativa europea lavoratori del mobile - Società cooperativa a r.l.», con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 aprile 1986, in sostituzione del dott. Franco Paoletti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1993 il dott. Giancarlo Valli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.C.F. - Cooperativa edile carpentieri e ferraioli di produzione e lavoro S.c.r.l.», già «Cooperativa edile carpentieri e ferraioli S.c.r.l.», con sede in Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 aprile 1989, in sostituzione del rag. Virginia Mennella, dimissionario.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1993 l'avv. Annacaterina Miraglia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Castelveglia a r.l.», con sede in Castelsaraceno (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 luglio 1989, in sostituzione dell'avv. Giovanni D'Onofrio, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1993 il sig. Gerardo Marsico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Girasole», con sede in Rapolla (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 maggio 1986, in sostituzione del dott. Antonio Gaeta, revocato.

93A2359

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

semeiotica e metodologia medica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica organica (biennale).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

radiologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:

difesa degli alimenti dagli animali infestanti.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

Facoltà di economia e commercio:

economia degli intermediari finanziari.

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2379

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (biennale).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di agraria:

risorse genetiche agrarie;
genetica della produzione sementiera;
miglioramento genetico delle piante agrarie.

Facoltà di medicina veterinaria:

parassitologia veterinaria;
zooculture.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze politiche:

diritto amministrativo comparato;
istituzioni di diritto pubblico.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

elementi di meccanica teorica ed applicata;
sistemi dinamici.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

statica della nave.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

estetica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura latina.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura portoghese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2380

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, recante: «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ...», si legga: «*a)* nel comma 2 *dopo le parole: "comma 1"* sono aggiunte le seguenti parole: ...».

93A2412

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1991 recante: «Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari pericolosi». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1991).

Nell'etichetta relativa al presidio sanitario Vitam Azzurro, riportata alla pag. 1866, quarto volume, del sopra indicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove sono riportati i dati relativi alla registrazione del predetto presidio, dove è scritto: «Registrazione n. *4218* del 17/2/1981», si legga: «Registrazione n. *4112* del 17/2/1981».

93A2362

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed · br PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1 M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2 C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 1 0 9 3 *

L. 1.300